



**Avamprogetto**  
**di legge federale sui compiti della Confederazione**  
**in materia di polizia**  
**Rapporto sui risultati**  
**della procedura di consultazione**  
**(27 novembre 2009 - 15 marzo 2010)**

**Ufficio federale di polizia**  
**Ottobre 2010**

# Indice

<i>Lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno fatto pervenire il proprio parere</i> .....	5
<b>1</b> <i>Panoramica</i> .....	8
<b>2</b> <i>Valutazione generale</i> .....	8
<b>2.1</b> <i>Valutazione del progetto legislativo in quanto tale</i> .....	8
<b>2.2</b> <i>Valutazione del presente avamprogetto</i> .....	9
<b>3</b> <i>Osservazioni sulle singole disposizioni dell'avamprogetto</i> .....	11
<b>3.1</b> <i>Titolo e ingresso</i> .....	11
<b>3.2</b> <i>Osservazioni sul primo titolo (Disposizioni generali)</i> .....	11
3.2.1 Art. 1 (Oggetto) .....	11
3.2.2 Art. 2 (Definizioni).....	12
3.2.2.1 Osservazioni generali.....	12
3.2.2.2 Lett. a.....	13
3.2.2.3 Lett. b.....	13
3.2.2.4 Lettere d ed e.....	13
<b>3.3</b> <i>Osservazioni sul secondo titolo (Compiti di polizia di sicurezza)</i> .....	13
3.3.1 Art. 4 (Principio) .....	13
3.3.2 Art. 7 (Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza) .....	14
3.3.2.1 In generale e cpv. 1 .....	14
3.3.2.2 Cpv. 2.....	14
<b>3.4</b> <i>Osservazioni sul terzo titolo (Compiti di polizia giudiziaria)</i> .....	14
3.4.1 Art. 8 (Principio) .....	14
3.4.2 Art. 9 (Compiti).....	15
3.4.3 Art. 10 e 11 (Uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti) .....	15
3.4.4 Pareri sulla nuova normativa in materia di ricerca di informazioni, in generale (Capitolo 2; art. 12-17) .....	15
3.4.5 Art. 12 (Mezzi per la ricerca di informazioni).....	16
3.4.5.1 Cpv. 2, in particolare lett. b.....	16
3.4.5.2 Cpv. 3.....	16
3.4.5.3 Cpv. 4.....	16
3.4.6 Art. 13 (Osservazione).....	16
3.4.6.1 Valutazione generale.....	16
3.4.6.2 Cpv. 1.....	17
3.4.6.3 Cpv. 2.....	18
3.4.7 Pareri sull'impiego di privati, in generale (art. 14-17) .....	18
3.4.8 Art. 14 (Impiego di privati) .....	19
3.4.9 Art. 15-17 in generale (Informatori e persone di fiducia).....	19
3.4.10 Art. 15 (Informatori) .....	19
3.4.11 Art. 16 (Persone di fiducia).....	19
3.4.12 Art. 17 (Rimborsi e ricompense).....	20
3.4.13 Art. 18 (Cooperazione con autorità e servizi).....	20
3.4.14 Art. 19 (Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali) .....	21
3.4.15 Art. 20 (Obbligo d'informazione nel settore della criminalità organizzata).....	21
3.4.16 Art. 21 (Polizia giudiziaria).....	21
3.4.17 Art. 22 (Identità fittizia preparatoria) .....	21
<b>3.5</b> <i>Osservazioni sul quarto titolo (compiti di polizia amministrativa)</i> .....	22
3.5.1 Art. 23 (Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda violenta) .....	22
3.5.2 Art. 24-28 in generale (Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive).....	22
3.5.3 Art. 24.....	23
3.5.4 Art. 25 (Divieto limitato di lasciare la Svizzera) .....	23

3.5.5	Art. 26 (Età minima).....	23
3.5.6	Art. 27 (Effetto sospensivo).....	23
3.5.7	Art. 29 (Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta) .....	23
3.5.8	Art. 30 (Scambio d'informazioni con privati) .....	24
3.5.9	Art. 31 (Contatto con gli autori delle minacce) .....	24
3.5.10	Art. 32 (Sequestro di oggetti pericolosi) .....	24
<b>3.6</b>	<b>Osservazioni sul quinto titolo (Cooperazione di polizia) .....</b>	<b>24</b>
3.6.1	Osservazioni generali .....	24
3.6.2	Art. 33 (Forme della cooperazione).....	25
3.6.3	Art. 35 (Addetti di polizia) .....	25
3.6.4	Art. 39 (Assistenza informativa), in combinazione con l'articolo 104 .....	25
3.6.5	Art. 40 (Limitazioni d'uso).....	25
3.6.6	Art. 41 (Motivi di rifiuto) .....	25
3.6.7	Art. 44 (Assistenza informativa spontanea di polizia).....	25
3.6.8	Art. 45 e segg. (Disposizioni complementari sull'assistenza informativa internazionale di polizia) 25	
3.6.9	Art. 48 (Ulteriori motivi di rifiuto) .....	26
3.6.10	Art. 52 (Trasmissione di richieste cantonali all'estero tramite fedpol) .....	26
3.6.11	Art. 65 (Motivi di rifiuto).....	26
<b>3.7</b>	<b>Osservazioni sul sesto titolo (Sistemi d'informazione di polizia della Confederazione) 26</b>	
3.7.1	Osservazioni generali .....	26
3.7.2	Art. 69 (Principi) .....	27
3.7.2.1	Cpv. 2.....	27
3.7.2.2	Cpv. 3.....	27
3.7.3	Art. 72 (Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati) .....	27
3.7.3.1	Cpv. 1.....	27
3.7.3.2	Cpv. 2 lett. b e capoverso 3.....	28
3.7.4	Art. 73 (Diritti d'accesso).....	28
3.7.5	Art. 74 lett. b, c, d e f (Disposizioni esecutive) .....	28
3.7.6	Art. 75 (Sistema d'informazione e documentazione sugli eventi).....	28
3.7.7	Art. 76 (Sistema d'informazione e documentazione sulle minacce).....	28
3.7.8	Art. 77 (Sistema d'informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive).....	29
3.7.8.1	Valutazione generale del sistema d'informazione .....	29
3.7.8.2	Cpv. 5.....	29
3.7.8.3	Cpv. 7.....	29
3.7.9	Art. 81 (Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale) .....	29
3.7.10	Art. 82 (Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale).....	29
3.7.11	Art. 84 e 85 (Sistema d'informazione sui profili del DNA).....	30
3.7.12	Art. 86 (Sistema di ricerca informatizzato di polizia) .....	30
3.7.13	Art. 88 (Registro nazionale di polizia) .....	30
<b>3.8</b>	<b>Osservazioni sul settimo titolo (Diritti e obblighi) / art. 90.....</b>	<b>30</b>
<b>3.9</b>	<b>Osservazioni sull'ottavo titolo (Impiego di società di sicurezza).....</b>	<b>30</b>
3.9.1	Osservazioni generali .....	30
3.9.2	Art. 91 (Oggetto e campo d'applicazione).....	31
3.9.3	Art. 92 (Principio).....	31
3.9.3.1	Osservazioni generali.....	31
3.9.3.2	Let. a .....	32
3.9.4	Art. 93 (Identificabilità).....	32
3.9.5	Art. 94 (Scambio d'informazioni) .....	32
3.9.5.1	In generale .....	32
3.9.5.2	Cpv. 1.....	32
3.9.5.3	Cpv. 3.....	32
3.9.5.4	Cpv. 4.....	33
3.9.6	Art. 95 (Condizioni) .....	33
3.9.6.1	In generale .....	33
3.9.6.2	Cpv. 1.....	33
3.9.6.3	Cpv. 2.....	33

3.9.7	Art. 96 (Deroghe) .....	33
3.9.8	Art. 97 (Impiego della coercizione e di misure di polizia) .....	34
3.9.8.1	In generale .....	34
3.9.8.2	Cpv. 1.....	34
3.9.8.3	Cpv. 2.....	34
3.9.9	Art. 98 (Contenuto del contratto).....	34
3.9.10	Art. 99 (Legittima difesa e stato di necessità).....	35
3.9.11	Art. 100 (Segnalazione al servizio cantonale d'abilitazione).....	35
3.9.12	Art. 101 (Controllo) .....	35
<b>3.10</b>	<b>Osservazioni sul nono titolo (Aiuti finanziari e indennità) / Art. 102.....</b>	<b>35</b>
<b>3.11</b>	<b>Osservazioni sul decimo titolo (Protezione dei dati e protezione giuridica) .....</b>	<b>36</b>
3.11.1	Art. 103 (Obbligo di documentare).....	36
3.11.2	Art. 104 (Protezione dei dati).....	36
<b>3.12</b>	<b>Osservazioni sull'allegato 3, Modifica del diritto vigente .....</b>	<b>36</b>
3.12.1	CPP .....	36
3.12.1.1	Art. 286a (Delimitazione rispetto ad altre misure di ricerca e d'indagine) .....	36
3.12.1.2	Art. 288 (Identità fittizia e garanzia dell'anonimato) .....	36
3.12.2	CP: Art. 285 n. 1 <sup>bis</sup> (Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari).....	36
3.12.3	LCoe.....	37
3.12.3.1	Art. 2 capoverso 2.....	37
3.12.3.2	Art. 6 lett. a <sup>bis</sup> , c, c <sup>bis</sup> .....	37
3.12.3.3	Art. 19a (Allontanamento e tenuta a distanza) .....	37
3.12.3.4	Art. 20a (Perquisizione di veicoli e altre cose mobili) .....	37
3.12.4	Legge sul riciclaggio di denaro .....	37
	Art. 35 capoverso 1 (soppressione del diritto d'accesso indiretto).....	37
<b>3.13</b>	<b>Invito a elaborare nuove disposizioni .....</b>	<b>38</b>

# Lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno fatto pervenire il proprio parere

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

## 1. CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

## **2. PARTITI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE**

PCS	Partito cristiano sociale
PPD	Partito popolare democratico
PLR	Partito liberale radicale
PES	Partito ecologista svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

## **3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA**

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

## **4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA:**

SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
Travail.Suisse	Travail.Suisse
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

## **5. ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI**

ACPGS	Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri
AISS	Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Amnesty Int.	Amnesty International
AP-fedpol	Associazione del personale dell'Ufficio federale di polizia (fedpol)
CAIS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
CCC	Chaos Computer Club Zürich
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
Centre patronal	Centre patronal
dirittifondamentali.ch	dirittifondamentali.ch
FSA	Federazione svizzera degli avvocati
FSFP	Federazione svizzera dei funzionari di polizia
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
GSsE	Gruppo per una Svizzera senza esercito
ISP	Istituto svizzero di polizia

Privatim                   Privatim/Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati  
SSDP                      Società svizzera di diritto penale  
SZH                        Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta  
Università di Basilea  
Università di Losanna

# 1 Panoramica

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto di una nuova legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (avamprogetto di legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia; AP-LCPol). La procedura di consultazione si è conclusa il 15 marzo 2010.

Scopo dell'avamprogetto è rettificare, dal punto di vista della sistematica del diritto, la legislazione in materia di polizia della Confederazione, in modo da raggruppare in un'unica ed esaustiva legge federale i diversi atti normativi attualmente in vigore. Esso mira inoltre a formulare in modo più dettagliato le norme giuridiche esistenti e a colmare alcune lacune normative. L'avamprogetto introduce infine singole disposizioni legislative (nuovi mezzi per la ricerca di informazioni di polizia, formulazione di una parte generale relativa ai diversi aspetti della cooperazione nazionale e internazionale e una regolamentazione più ampia per quanto concerne il conferimento dei compiti di polizia di sicurezza della Confederazione a società di sicurezza private). A tali novità si aggiungono le singole modifiche apportate ad alcune leggi in vigore, collegate all'AP-LCPol.

73 partecipanti alla consultazione (26 Cantoni, 13 partiti e 34 organizzazioni) sono stati invitati a pronunciarsi in merito all'avamprogetto. 53 di essi hanno fatto pervenire una risposta (26 + 6 + 21). Cinque organizzazioni si sono inoltre espresse di propria iniziativa<sup>1</sup>. Complessivamente sono pertanto 58 le risposte pervenute. L'Unione svizzera degli imprenditori e l'Unione svizzera dei contadini hanno dichiarato di rinunciare ad esprimersi in merito all'avamprogetto. Sono così 56 i pareri raccolti, trasmessi rispettivamente da:

- tutti i 26 Cantoni;
- 6 partiti e
- 24 organizzazioni.

Dato che l'Università di Losanna non ha formulato alcuna osservazione mentre GDS e diritti-fondamentali.ch hanno espresso un parere congiunto sull'avamprogetto, sono stati pertanto esaminati in tutto 54 pareri (26 + 6 + 22).

L'AP-LCPol è composto di 11 titoli e di un allegato recante le modifiche al diritto vigente. Questa struttura è stata mantenuta nel riportare, punto per punto, nella parte successiva alle osservazioni generali, i pareri espressi in merito a ogni singola disposizione della legge.

## 2 Valutazione generale

Al punto 2.1 del presente rapporto sono riportati i pareri relativi al progetto legislativo, in quanto tale, nonché al suo obiettivo basilare (unificare il diritto e superare l'attuale frammentazione giuridica raggruppando in un'unica legge le fonti giuridiche della legislazione in materia di polizia, ovvero creare una normativa comprensibile e trasparente). Nel punto 2.2 ci si concentra invece sulla valutazione, punto per punto, dell'avamprogetto.

### 2.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale

Il progetto legislativo in quanto tale è accolto in modo particolarmente favorevole da:

- 24 Cantoni;
- 5 partiti (PPD, UDC, PS, PCS, PES);

---

<sup>1</sup> CCC, dirittifondamentali.ch, GSsE, AP-fedpol e ISP.

- 16 organizzazioni.<sup>2</sup>

Il progetto è stato respinto in modo netto soltanto dal **PLR**. Secondo il partito: l'obiettivo di una semplificazione della legislazione federale in materia di polizia, per quanto meritevole di appoggio, non comporta, nella forma attuale, alcun vantaggio per i cittadini; per giunta, il fatto che alcune leggi speciali restino in vigore permette di conseguire solo parzialmente l'auspicata semplificazione legislativa; le lacune si possono invece colmare in modo mirato semplicemente intervenendo sulle leggi in vigore. Il PLR ritiene che occorre soprattutto impedire che le soluzioni di carattere legislativo introdotte, dopo innumerevoli sforzi, solo di recente nella nuova legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) e nella legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (LCoe; RS 364), possano essere rimesse in discussione nel quadro della creazione della LCPol. Il partito inoltre non esclude effetti negativi sulla sovranità cantonale in materia di polizia. Le difficoltà attuali da questo punto di vista sono confermate dalla crescita costante in termini di organico del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Il PLR richiama infine l'attenzione sul fatto che uno dei progetti inerenti al settore della sicurezza interna, ovvero la revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI II/Mezzi speciali per la ricerca di informazioni<sup>3</sup>), è attualmente pendente in Parlamento.

Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono invece alcune riserve in merito al progetto legislativo:

Secondo **GDS/dirittifondamentali.ch**, l'auspicata riunione della legislazione in materia di polizia della Confederazione in un unico atto legislativo non costituisce di per sé un motivo sufficiente per creare la nuova legge. Le competenze limitate di cui dispone la Confederazione in materia di polizia giustificano infatti la ripartizione della legislazione in diversi atti normativi.

Il **Centre patronal** riconosce che la codificazione prevista della legislazione in materia di polizia della Confederazione rappresenterebbe un passo in avanti sotto il profilo della sistematica legislativa; ritiene però che tale novità possa comportare, dal punto di vista politico, anche un rafforzamento del ruolo di fedpol e dunque della Confederazione. Secondo il Centre patronal è inammissibile rafforzare i poteri della Confederazione a scapito della sovranità cantonale.

**SO** sottolinea che la legge potrebbe, a breve termine, pregiudicare la certezza del diritto, portando all'abrogazione di due leggi di recente adozione, ovvero la LSIP e la legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2).

## 2.2 Valutazione del presente avamprogetto

Solo una minoranza dei partecipanti alla consultazione ha espresso una *valutazione esaustiva e dettagliata* in merito all'attuazione del progetto legislativo, ovvero sul testo dell'avamprogetto:

*Pareri favorevoli:*

- 10 Cantoni;<sup>4</sup>
- partiti (PCS e PPD);
- organizzazioni (Centre patronal, UCS e ACPGS).

*Riserve:*

Secondo **ZH** e la **CDCGP**, gli obiettivi del progetto legislativo in quanto tale (cfr. punto 2.1)

---

<sup>2</sup> Amnesty Int., SwissBanking, CCC, GSsE, CDCGP, CAIS, AP-fedpol, Privatim, FSA, USAM, SSDP, UCS, Travail.Suisse, Università di Basilea, ACPGS e FSFP.

<sup>3</sup> Messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2007 (FF **2007** 4613).

<sup>4</sup> AI, AR, LU, OW, SG, SH, SO, TI, UR e VS.

non sono stati raggiunti; per **AG, FR, GL, GR e SZ**<sup>5</sup> e la **CCPCS**, essi sono stati invece conseguiti soltanto parzialmente.

L'**FSA** è dell'avviso che, con la LCPol, la posizione dominante già attribuita a fedpol dal Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP<sup>6</sup>) verrebbe ulteriormente rafforzata, motivo per cui è opportuno che le indagini preliminari eseguite segretamente da fedpol siano soggette al controllo del Ministero pubblico e degli organi giudiziari.

Il **PES, Privatim** e l'**USAM** chiedono che le disposizioni delle singole leggi possano essere trasferite nella LCPol soltanto dopo averne valutato l'attuale efficacia.

*Pareri contrari:*

**a) Cantoni: VD** esprime la propria contrarietà alla proposta normativa che prevede una delega di compiti a società di sicurezza private. La sua opposizione a tale proposta è tale da indurre il Cantone a respingere l'intero avamprogetto.

**b) Partiti: il PS** ritiene che i criteri definiti dal Consiglio federale per l'avamprogetto [rapporto esplicativo, pag. 9] non siano stati soddisfatti. A suo avviso, le disposizioni di legge sono troppo generiche o di natura discrezionale, soprattutto nei punti più significativi del testo. Sotto il profilo del contenuto, il partito critica le sezioni inerenti alla regolamentazione dei compiti di polizia giudiziaria di fedpol, alla delega di compiti ai privati nonché, più in generale, le norme in materia di protezione dei dati. Il parere del PS coincide sostanzialmente con quello di Privatim. Il partito ritiene imprescindibile procedere a una revisione totale dell'avamprogetto (motivo per cui rinuncia a esprimere un parere dettagliato sulle singole disposizioni proposte). Raccomanda tuttavia di mantenere gli aspetti positivi dell'avamprogetto (rettifica dal punto di vista della sistematica del diritto e rinuncia al diritto d'accesso indiretto; cfr. punti successivi).

Anche il **PES** respinge l'avamprogetto, sollevando critiche di natura sostanziale in merito al testo. Il partito ritiene, ad esempio, che le norme contenute nell'AP-LCPol vadano oltre l'ambito di competenza materialmente limitato della Confederazione (protezione delle persone e degli immobili, polizia giudiziaria federale e coordinamento). L'avamprogetto presenterebbe dunque, in questo senso, dei difetti di costituzionalità. Inoltre, secondo il PES, un numero rilevante di disposizioni non è conforme ai diritti fondamentali. La formulazione generica delle disposizioni principali della legge costituirebbe infatti una violazione del principio di determinatezza (art. 36 cpv. 1 della Costituzione federale).

L'**UDC**, in un primo parere pubblicato il 15 marzo 2010 sul proprio sito Internet aveva inizialmente approvato con riserva l'AP-LCPol. Invece, in un secondo parere, trasmesso in via formale dopo la scadenza dei termini utili, il partito ha respinto l'avamprogetto.

**c) Organizzazioni: Il GSsE** respinge completamente l'avamprogetto.

**Amnesty Int., CCC, GDS/dirittifondamentali.ch e Privatim** non respingono espressamente l'intero avamprogetto, pur sollevando aspre critiche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e, per quanto riguarda Amnesty Int., della delega di compiti alle società di sicurezza private. Tali obiezioni saranno spiegate più avanti, dove sono trattate le singole disposizioni di legge.

Occorre infine ricordare che nel *rapporto esplicativo* relativo alla LCPol, il Consiglio federale ha preso posizione in merito a due questioni di principio, sottoponendo anch'esse alla consultazione:

- *rinuncia a inserire nell'avamprogetto di LCPol la nuova normativa relativa alla prote-*

---

<sup>5</sup> **SZ** osserva che, nel caso dei profili del DNA, la ripartizione di questa materia in tre diverse leggi federali [LCPol, CPP e legge sui profili del DNA], prevista dalla LCPol, potrebbe addirittura determinare una maggiore frammentazione giuridica.

<sup>6</sup> Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007, FF **2007** 6327 (testo sottoposto a referendum).

zione *extraprocedurale dei testimoni* (punto 1.5.2): solo un partecipante alla consultazione, ossia la **CDCGP**, si è espresso in merito. La CDCGP approva la decisione del Consiglio federale, giudicando opportuna la proposta di elaborare separatamente un avamprogetto di legge sulla protezione dei testimoni. La sua esclusione dal campo d'applicazione della LCPol permetterebbe infatti di portarlo a termine più rapidamente;

- *rinuncia al diritto d'accesso indiretto ai sistemi d'informazione di polizia* (punto 1.5.3): il **PS**, **GDS/dirittifondamentali.ch** e l'**USAM** si rallegrano che l'AP-LCPol rimandi ora integralmente alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), per quanto concerne i diritti d'accesso, ed esprimono apprezzamento per la decisione di rinunciare al diritto d'accesso indiretto. Auspicano infine che questa modifica possa essere attuata nei tempi più brevi possibili, a prescindere dal progetto di LCPol.

### 3 Osservazioni sulle singole disposizioni dell'avamprogetto

#### 3.1 Titolo e ingresso

**FR**, **JU** e la **CCPCS** osservano che il *titolo* non concorda con il contenuto della legge. Infatti, se ci si attiene al titolo, la legge dovrebbe disciplinare i compiti di tutti gli organi della Confederazione che svolgono compiti di polizia, compresi quindi anche quelli del Cgcf. A loro giudizio, se lo scopo fosse, invece, realmente di regolamentare soltanto i compiti di fedpol, ciò dovrebbe essere desumibile dal titolo.<sup>7</sup>

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch**, in riferimento alle competenze specifiche costituzionali della Confederazione in materia di polizia menzionate nell'*ingresso*, respingono l'uso della nozione generica di «competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna». Secondo loro questa nozione, che negli ultimi anni sarebbe stata oggetto di interpretazioni eccessive e la cui portata sarebbe stata estesa oltremisura, non comprende, infatti, le competenze della Confederazione in materia di polizia. Infine, i suddetti partecipanti alla consultazione auspicano che venga eseguita un'analisi dettagliata delle basi costituzionali dell'avamprogetto.

#### 3.2 Osservazioni sul primo titolo (Disposizioni generali)

##### 3.2.1 Art. 1 (Oggetto)

*Cantoni*: nove Cantoni hanno rinunciato a esprimersi sul campo d'applicazione materiale dell'avamprogetto<sup>8</sup>. Dei 17 Cantoni che si sono pronunciati in merito, soltanto uno (TI) ha espresso un parere favorevole sull'articolo 1. Tuttavia fra i 16 Cantoni contrari, soltanto due hanno espresso un parere negativo *di fondo* su questo punto<sup>9</sup>, mentre gli altri 14 chiedono espressamente che il Cgcf, nella misura in cui svolga compiti di polizia, sia anch'esso assoggettato alla LCPol.<sup>10</sup>

Tra i partiti soltanto il PPD si è espresso in merito all'articolo 1, criticando la mancanza di una distinzione e di un coordinamento tra gli organi di sicurezza e le leggi cantonali e federali.

<sup>7</sup> A loro giudizio, un titolo adeguato sarebbe, ad esempio: legge federale sui compiti dell'Ufficio federale di polizia.

<sup>8</sup> AR, BE, BS, GE, NE, SG, SO, VD e VS.

<sup>9</sup> BL e FR.

<sup>10</sup> AG, AI, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, UR e ZH; per quanto concerne il campo d'applicazione materiale, SH, TG e ZG rinviano al parere della CDCGP.

Le tre organizzazioni che si sono pronunciate sul campo d'applicazione (**CDCGP**, **CCPCS** e **ACPGS**) hanno espresso un parere negativo nel merito, esortando anch'esse a integrare il Cgcf nel campo d'applicazione della LCPol. A giudizio dell'**FSFP**, occorrerebbe in futuro comunque esaminare la possibilità di integrare nella LCPol anche le leggi speciali sulle dogane, la navigazione aerea e l'esercito.

Qui di seguito sono riportati in dettaglio i pareri negativi espressi dai partecipanti alla consultazione in merito all'articolo 1.

*Parere negativo sul campo d'applicazione materiale dell'avamprogetto nel suo complesso:* alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la legge sui compiti della Confederazione in materia di polizia debba contemplare tutti gli organi federali cui sono affidati compiti di polizia. In questo modo, si potrebbe stabilire quali organi svolgono compiti basilari di polizia e quali, invece, adempiono compiti sussidiari. Ciò consentirebbe di evitare che questi ultimi ottengano le stesse competenze dei primi (**FR**, **ZH**). Un'ulteriore critica riguarda la riserva di cui all'articolo 1 capoverso 2 AP-LCPol («Sono fatte salve le disposizioni concernenti compiti di polizia sanciti da leggi speciali.»), la quale contrasterebbe con lo scopo dichiarato di accorpate in un'unica legge tutti i compiti della Confederazione in materia di polizia.<sup>11</sup> **GR** ritiene che tale contraddizione sia suffragata dalla scelta di mantenere in vigore la LCoe in quanto legge autonoma di carattere trasversale; **SZ** ne è addirittura convinto e ricorda che lo stesso Consiglio federale, nel proprio messaggio sulla LCoe, aveva definito la possibile integrazione di questa legge nella futura legge sulla polizia come «possibile e auspicabile». Anche la **CDCGP** e la **CCPCS** indicano espressamente la LCoe come una delle leggi speciali, il cui mantenimento in vigore contrasta con l'obiettivo di unificare la legislazione pertinente a livello federale.

Viene sottolineata inoltre l'importanza di fare chiarezza nella legge in relazione ai numerosi punti di contatto tra i compiti in materia di polizia della Confederazione e dei Cantoni. Infatti, dall'avamprogetto non è possibile desumere in modo inequivocabile quando vanno applicate le prescrizioni federali e quando quelle cantonali. Questo discorso vale in particolare nei casi in cui la Confederazione, laddove necessita d'assistenza, conferisce a un Cantone dei compiti disciplinati dalla LCPol. Gli stessi dubbi in merito al diritto applicabile concernono anche il trasferimento nella LCPol, sancito dall'avamprogetto, di singole disposizioni della LMSI, visto che quest'ultime non riguardano solo le autorità federali ma anche quelle cantonali.

*Parere negativo concernente in particolare il Cgcf:* secondo alcuni partecipanti alla consultazione, la LCPol dovrebbe disciplinare l'attività del Cgcf, quando svolge compiti di polizia che non sono di natura fiscale. In caso contrario, non è possibile raggiungere l'obiettivo di superare la frammentazione della legislazione in materia di polizia della Confederazione, riunendo quest'ultima in un'unica legge. Questa soluzione consentirebbe di stabilire un parallelismo con gli articoli 57 e 58 della Costituzione federale (Cost.), disciplinando distintamente, a livello di legge, l'aspetto civile e quello militare della sicurezza. Alla luce del potenziamento del Cgcf degli ultimi anni, si ritiene opportuno e necessario disciplinarne nella LCPol le competenze di polizia, gli strumenti e le attività in modo dettagliato e in sintonia con gli altri servizi della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia. In ogni caso, si chiede di sottoporre a verifica, in seguito alle prime esperienze maturate con Schengen, i compiti e le competenze del Cgcf. Un Cantone (**AI**), oltre a chiedere di integrare il Cgcf nel campo d'applicazione della LCPol, invita anche a ridurre in modo mirato i compiti di polizia.

### 3.2.2 Art. 2 (Definizioni)

#### 3.2.2.1 Osservazioni generali

**GR** chiede di spiegare fino a che punto le nozioni di «polizia di sicurezza» e «polizia giudiziaria» ai sensi della LCPol si discostino da quelle tradizionali. **BL** ritiene che la distinzione fra i termini «di polizia di sicurezza» e «di polizia amministrativa» non sia sufficientemente chiara e invita a precisare ulteriormente soprattutto il primo termine.

**SH** constata che le definizioni, oltre a discostarsi parzialmente, sotto il profilo del contenuto,

<sup>11</sup> AG e BL; CDCGP; GL, SH e TG rimandano al giudizio espresso nel merito dal CDCGP.

dalle definizioni utilizzate a livello cantonale, trattano anche questioni inerenti alle competenze, rendendo così più complicato effettuare gli auspicati rimandi al diritto cantonale.

### 3.2.2.2 Lett. a

**BE** e **GE** richiamano l'attenzione sul fatto che le «misure di polizia di sicurezza» sono di principio di competenza cantonale. Giudicano pertanto inappropriato l'uso di questo termine per designare i compiti della Confederazione, i quali, infatti, consistono essenzialmente nella protezione delle persone e degli edifici. A loro avviso, è pertanto importante precisare che le misure menzionate nella lettera a sono esclusivamente quelle di competenza delle autorità federali.

### 3.2.2.3 Lett. b

Il **PES**, il **PS**, **GDS/dirittifondamentali.ch** e **Privatim** (+ **BS** e **PS**) ritengono poco chiaro l'uso combinato dei termini «individuare e combattere». A loro parere, il possibile riferimento alla prevenzione (che si distingue dalla conduzione d'indagini e dalla repressione) non sarebbe indicato espressamente nel testo di legge. La Confederazione dispone infatti di competenze in materia di polizia limitate alla protezione di persone ed edifici di pertinenza federale e al perseguimento penale. Per quanto concerne quest'ultimo ambito, fedpol è subordinato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tale assoggettamento concernente la direzione delle inchieste si estende anche ai compiti degli Uffici centrali. I partecipanti summenzionati reputano quindi eccessivamente vago il modo in cui sono definiti i compiti nel settore dell'individuazione, della repressione e del perseguimento dei diversi reati. Si tratta, secondo loro, di compiti contemplati dal diritto processuale penale, che nulla hanno a che vedere con il diritto di polizia. Dal testo non sarebbe possibile desumere in che cosa consiste la nozione di «combattere» dei reati al di là del perseguimento penale. Tale nozione non conferirebbe inoltre alcuna competenza specifica in materia di ricerca di informazioni. Secondo i partecipanti alla consultazione menzionati, l'intero capitolo 2 del terzo titolo sarebbe quindi privo di una base legale.

### 3.2.2.4 Lettere d ed e

**GE** giudica discutibile che la Confederazione definisca le nozioni di «società di sicurezza» e di «personale di sicurezza», ispirandosi al progetto di concordato della CDCGP. A suo giudizio, sarebbe preferibile un semplice rinvio alle disposizioni cantonali e intercantonali in materia.

Nell'interesse dell'armonizzazione tra Confederazione e Cantoni, l'**AISS** chiede di riprendere per le nozioni «società di sicurezza», «personale di sicurezza», ed eventualmente anche «servizi di sicurezza», la definizione adottata nel progetto di concordato della CDCGP.<sup>12</sup>

## 3.3 Osservazioni sul secondo titolo (Compiti di polizia di sicurezza)

### 3.3.1 Art. 4 (Principio)

GDS/dirittifondamentali.ch deplora l'assenza di una norma fondamentale di carattere generale che regolamenti i compiti di polizia in materia di prevenzione delle minacce e che permetta, ad esempio, di distinguere l'attività di polizia di sicurezza da quella di polizia giudiziaria della Confederazione. Questa lacuna sarebbe all'origine della descrizione imprecisa dei compiti nell'articolo 2 lettera b nonché negli articoli 8 e 9 AP-LCPol.

Considerando le incertezze in merito all'applicazione della LCoe, **BE** chiede di precisare che spetta comunque innanzitutto ai Cantoni proteggere a livello nazionale le persone e gli edifici, di cui la Confederazione è tenuta a garantire la sicurezza in virtù degli obblighi di diritto internazionale.

---

<sup>12</sup> Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (Concordato sui servizi di sicurezza privati); progetto del 29 settembre 2009.

ZH e l'UCS chiedono di inserire nella presente disposizione anche il contenuto dell'articolo 6 capoverso 2 LMSI in vigore.<sup>13</sup>

### 3.3.2 Art. 7 (Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza)

#### 3.3.2.1 In generale e cpv. 1

*Pareri favorevoli:*

ZG e la CDCGP accolgono favorevolmente questa disposizione.

*Riserve o pareri contrari:*

- Secondo il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, l'impiego previsto di apparecchi ottici di sorveglianza va ben oltre il semplice obiettivo di prevenire le minacce. Una siffatta sorveglianza finirebbe, infatti, per registrare non soltanto i perturbatori, ma ogni persona che si trova in uno dei luoghi accessibili al pubblico. Essi ritengono che la sorveglianza dovrebbe essere eseguita perlomeno alla luce del sole, vale a dire segnalata. La custodia delle registrazioni per un periodo di due settimane non avrebbe inoltre più alcun vantaggio ai fini della prevenzione delle minacce;
- Secondo FR, SO, Amnesty Int. e Privatim (+ BS + PS)<sup>14</sup>, la norma è formulata in modo troppo ampio e impreciso sotto il profilo del campo d'applicazione oggettivo e temporale. Essa non consente infatti di dedurre quali siano gli edifici o le persone da proteggere e quali siano le condizioni e gli indizi determinanti ai fini dell'adozione di tali provvedimenti;
- I «luoghi accessibili al pubblico» (cpv. 1) si trovano spesso su territorio comunale o cantonale. Di conseguenza, spetterebbe ai Cantoni o ai Comuni autorizzare l'impiego degli apparecchi mentre, per quanto concerne il trattamento dei dati (cpv. 2), andrebbe applicata la legislazione cantonale in materia di protezione dei dati. In questo ambito, la Confederazione non avrebbe dunque alcuna competenza di legiferare (SO, VD, ZH; PES; Amnesty Int., CCC, GDS/dirittifondamentali.ch, Privatim [+ BS + PS]).

#### 3.3.2.2 Cpv. 2

PES e GDS/dirittifondamentali.ch sono dell'avviso che statuendo la custodia dei dati per un periodo di 14 giorni, la Confederazione vada oltre le proprie competenze in materia di polizia di sicurezza; ritengono che una tale durata di conservazione non potrebbe infatti più essere motivata dall'attività di prevenzione delle minacce.

ZG e l'FSFP giudicano invece troppo breve il periodo massimo di 14 giorni previsto per la conservazione delle registrazioni. Propongono pertanto di estendere tale periodo a 3-6 mesi (ZG) o ad almeno 100 giorni (FSFP).

Privatim (+ BS + PS) afferma che il trattamento dei dati raccolti mediante la videosorveglianza è retto dal diritto cantonale in materia di protezione dei dati. Secondo SZ e SwissBanking, fissando il termine per la cancellazione dei dati personali acquisiti tramite sorveglianza occorre aggiungere una clausola che autorizzi l'uso di tali dati esclusivamente in ambito penale e a fini probatori.

## 3.4 Osservazioni sul terzo titolo (Compiti di polizia giudiziaria)

### 3.4.1 Art. 8 (Principio)

L'AP-fedpol richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare le denominazioni degli Uffici centrali (sostituendo ad esempio il termine «tratta delle bianche» con il più ricorrente «tratta di esseri umani»).

<sup>13</sup> Art. 6 cpv. 2 LMSI: «Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest'ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone».

<sup>14</sup> BS e il PS affermano nella propria risposta che, salvo alcune singole osservazioni, il loro parere corrisponde a quello di Privatim.

### 3.4.2 Art. 9 (Compiti)

**SO** e **Privatim (+ BS + PS)**, auspicano che per «garantire» s'intenda che gli Uffici centrali mettono a disposizione una piattaforma di scambio e raccomandano di inserire le rispettive basi giuridiche materiali per lo scambio d'informazioni tra autorità (cantonali) nel diritto federale direttamente applicabile oppure nel diritto cantonale pertinente.

### 3.4.3 Art. 10 e 11 (Uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti)

**AP-fedpol** ritiene che i compiti disciplinati dalle due disposizioni siano già contenuti nell'articolo 9. Chiede inoltre di introdurre nella LCPol gli obblighi d'informazione oggetto degli articoli 8 e 10 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360).

### 3.4.4 Pareri sulla nuova normativa in materia di ricerca di informazioni, in generale (Capitolo 2; art. 12-17)

*Pareri favorevoli:*

**ZG** e l'**ACPGS** accolgono con favore le nuove disposizioni. Secondo l'**ACPGS**, in particolare, sarebbe la prima volta che attività quali l'osservazione o l'impiego di persone di fiducia sono disciplinate in modo dettagliato, a livello federale, fungendo da linee guida per le legislazioni cantonali in materia di polizia che non contengono ancora tali norme (**ACPGS**).

*Pareri contrari:*

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** respingono, di principio, la nuova normativa proposta. A loro avviso, gli Uffici centrali di polizia giudiziaria non dispongono di alcuna competenza, che vada oltre il perseguimento penale, né in materia di lotta ai reati né, di conseguenza, nell'ambito della ricerca di informazioni. L'intero capitolo 2 sarebbe pertanto privo di una base legale. Inoltre, il presente avamprogetto non terrebbe generalmente conto degli sviluppi degli ultimi due decenni. Per tale ragione, i mezzi per la ricerca di informazioni contemplati dall'articolo 12 andrebbero rianalizzati, soprattutto alla luce dell'avvenuto trasferimento del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) da fedpol al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Si tratta, infatti, di mezzi che sono stati per la maggior parte introdotti con la LUC cui è stata affiancata la versione allora in vigore della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). I due partecipanti alla consultazione ritengono che con la LUC sia stata concepita una sorta di servizio di intelligence della polizia giudiziaria. Tale proposito troverebbe conferma nei metodi descritti a partire dall'articolo 13, che a loro volta corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dal progetto LMSI II (FF 2007 4613). Il problema delle cosiddette «indagini su organizzazioni criminali» è testimoniato dal fatto che il ricorso ai mezzi dell'osservazione e all'impiego di privati (art. 13 e 14 AP-LCPol) non sia ancorato a criteri, definiti per legge, che regolamentino le ingerenze nei diritti fondamentali. Secondo il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch**, inoltre, occorrerebbero delle precisazioni più chiare sia per quanto concerne il rapporto tra queste competenze in materia di polizia e il CPP sia in merito all'ammissibilità delle informazioni acquisite seguendo tale procedura nell'ambito di un procedimento penale. L'**USAM** ritiene superflua la ricerca di informazioni al di fuori di un procedimento penale e chiede di rinunciare all'adozione di ulteriori mezzi per la ricerca di informazioni.

*Riserve:*

- *Rapporto tra gli strumenti per la ricerca di informazioni contemplati dall'avamprogetto e quelli previsti dal CPP: in generale (cfr. i punti 3.4.3 e segg. per una rassegna dettagliata delle singole norme), LU* osserva che esiste un ampio margine di discrezione per l'impiego dei mezzi in questione e che le norme legislative in diversi casi contengono nozioni giuridiche o criteri discrezionali variamente imprecisi. Poiché le garanzie accordate nell'ambito della procedura penale non possono applicarsi nel settore delle indagini sulle organizzazioni criminali eseguite al di fuori di un procedimento concreto, la sfida consiste nel raggiungere, attraverso le disposizioni procedurali, un certo grado di controllo e di sorveglianza da parte dello Stato di queste attività. Si tratta di un aspetto da esaminare in maniera appro-

fondita. Secondo **GL**, nel CPP mancano norme analoghe, ragion per cui esso richiederebbe un adeguamento in tal senso.

- *Necessità di un controllo giudiziario della ricerca di informazioni di polizia*: il **PES** e il **PS** esortano a introdurre nella legge un principio che consenta a un tribunale di verificare l'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità. **SwissBanking** chiede che la legge statuisca esplicitamente che gli Uffici centrali sono autorizzati a richiedere informazioni, purché non vi si opponga alcuna norma a tutela della segretezza.
- *Mancanza di concretezza nella normativa proposta*: il **PS** e **Privatim (+ BS + PS)** giudicano problematico, sotto il profilo della protezione dei dati, il margine di discrezione concesso nella scelta e nell'impiego dei mezzi necessari per eseguire i compiti di polizia giudiziaria (p. es. osservazione o richiesta di informazioni di privati). I due partecipanti alla consultazione, unitamente al **PES**, chiedono di disciplinare in modo più specifico i compiti e gli strumenti, in considerazione delle autorizzazioni estese di cui fedpol dovrebbe disporre.

Il **PPD** deplora l'assenza di una norma che regolamenti la collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

### 3.4.5 Art. 12 (Mezzi per la ricerca di informazioni)

#### 3.4.5.1 Cpv. 2, in particolare lett. b

*Pareri favorevoli*: **SO** accoglie favorevolmente l'introduzione della possibilità anche per i privati di raccogliere informazioni.

*Pareri contrari*: **Amnesty Int.** e **Privatim (+ BS + PS)** ritengono inopportuno estendere in modo generico la cerchia di persone da impiegare a tutti «i privati», onde evitare di coinvolgere, all'insaputa della persona, anche parenti, amici, datori di lavoro ecc.

#### 3.4.5.2 Cpv. 3

*Pareri favorevoli*: **SO** apprezza la formulazione del capoverso 3. Ritiene infatti che il capoverso 3 dell'AP-LCPol sia più vicino al principio di determinatezza rispetto al vigente articolo 11 capoverso 6 LSIP. Valuta inoltre in modo positivo il fatto che nella presente disposizione venga precisato che le informazioni raccolte all'insaputa della persona interessata sono limitate alle categorie di reati di cui all'articolo 8 capoverso 1.

*Riserve*: **FR** ricorda che la raccolta di informazioni all'insaputa della persona interessata costituisce una grave ingerenza nella sfera privata. Chiede pertanto che nella legge venga dato il giusto peso alla tutela della sfera privata.

#### 3.4.5.3 Cpv. 4

Secondo il **PS** e **Privatim (+ BS)**, le possibilità di differire una comunicazione successiva o di rinunciarvi sono formulate in modo troppo generico. **Amnesty Int.** e **CCC** giudicano problematico, sotto il profilo dei diritti fondamentali, che le decisioni in merito alla possibilità d'informare una persona oggetto a sua insaputa di una raccolta d'informazioni, siano lasciate alla discrezione delle autorità («onere di lavoro eccessivo»). Secondo **FSA**, le eccezioni all'obbligo di informazione vanno applicate in modo restrittivo. Chiede pertanto di rinunciare alla limitazione dell'obbligo d'informazione, stralciando l'ultima frase del primo periodo («... purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo»).

### 3.4.6 Art. 13 (Osservazione)

#### 3.4.6.1 Valutazione generale

*Pareri favorevoli*:

Soltanto un partecipante alla consultazione (**SO**) approva esplicitamente l'articolo 13. **SO** accoglie favorevolmente la creazione di una base legale formale per le osservazioni eseguite

nel quadro delle indagini preliminari di polizia. Ritiene inoltre ragionevole che l'autorizzazione ad eseguire questo tipo di osservazioni venga attribuita nell'avamprogetto ad autorità diverse da quelle contemplate dal CPP, che disciplina invece le osservazioni nel settore della polizia giudiziaria. Si compiace infine del fatto che si sia rinunciato a designare, a livello d'ordinanza, i mezzi tecnici utilizzabili (cfr. rapporto esplicativo, pag. 27).

*Respinto da:*

**SwissBanking** giudica discutibile l'esecuzione di osservazioni al di fuori di un procedimento penale, ovvero indipendentemente da esso e in assenza di elementi sufficienti di prova; l'USAM respinge totalmente questo ulteriore mezzo per la ricerca di informazioni.

*Riserve:*

**FR, PCS, Privatim (+ BS + PS) e Amnesty Int.** sono dell'avviso che la norma vada formulata in modo più preciso. A loro giudizio, il regime delle autorizzazioni per l'esecuzione di osservazioni al di fuori di un procedimento penale (disposte dagli Uffici centrali e prorogabili da parte del direttore di fedpol) contrasta peraltro con l'incisività di questo strumento di polizia. Secondo FR e Privatim (+ BS + PS), l'adozione o la proroga di misure di osservazione deve essere soggetta a un'autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria indipendente, analogamente a quanto previsto dagli articoli 6-7 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); per il PCS, le osservazioni limitate a un mese andrebbero autorizzate dal direttore di fedpol, mentre la loro proroga dovrebbe essere di competenza di un organo giudiziario; infine, anche Amnesty Int. ritiene che la disposizione e la proroga debbano essere di competenza esclusiva di un'«autorità indipendente».

**ZH** non contesta la competenza degli Uffici centrali in materia di osservazioni nell'ambito dei propri compiti di polizia giudiziaria. Chiede tuttavia di spiegare perché, a partire da una certa durata (da 3 a 6 mesi), la competenza in materia di proroghe non sia attribuita a un organo giudiziario. La soluzione adottata nell'avamprogetto non appare convincente se rapportata all'articolo 282 capoverso 2 CPP<sup>15</sup>. ZH giudica inoltre discutibili, dal punto di vista dello Stato di diritto, le ragioni con cui è stata motivata la rinuncia a fissare per legge una durata massima per le osservazioni [osservazioni che, secondo il rapporto esplicativo, sarebbero comunque limitate nel tempo, vista l'esiguità di risorse a disposizione degli Uffici centrali; cfr. rapporto esplicativo, pag. 28].

**Amnesty Int., Privatim [+ BS + PS]** ritengono che le decisioni in merito a un'osservazione debbano, in linea di massima, sottostare a criteri più chiari. Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** deplorano l'assenza di maggiore chiarezza nel riportare i criteri che disciplinano le ingerenze nei diritti fondamentali; le osservazioni contemplate dall'articolo 282 CPP, a differenza di quelle previste dalla presente normativa, sono infatti connesse a procedure d'indagine o all'esistenza di «indizi concreti» che testimoniano che è stato commesso un crimine o un delitto. In generale, si sarebbe tenuto poco conto delle disposizioni in materia di procedura penale.

### 3.4.6.2 Cpv. 1

I partecipanti alla consultazione si sono pronunciati in particolare sull'*impiego di localizzatori* previsto nel secondo periodo:

*Pareri favorevoli:*

**SO** giudica positivamente il fatto che l'utilizzo di tali apparecchi non sia soggetto ad autorizzazione. L'**FSFP** invita a sopprimere la limitazione riportata nel secondo periodo (impiego di localizzatori, «se altrimenti [lo svolgimento delle osservazioni] risulta sproporzionatamente arduo»). L'**SSDP** richiama l'attenzione sull'importanza, dal punto di vista della tattica di polizia, dell'impiego di questi apparecchi per agevolare l'esecuzione di un'osservazione.

---

<sup>15</sup> L'art. 282 cpv. 2 CPP statuisce che: «un'osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero».

*Pareri contrari:*

L'**FSA** invita a rinunciare all'impiego di localizzatori; ritiene, infatti, che nei luoghi accessibili al pubblico le osservazioni possano essere effettuate alla perfezione senza dover ricorrere a questi apparecchi.

*Riserve:*

**AG, SG** e la **CDCGP** valutano la norma proposta sotto il profilo delle analogie con il CPP: se da un lato giudicano positivamente la possibilità, prevista dall'AP-LCPol, d'impiegare al di fuori di un procedimento penale i localizzatori senza il bisogno di autorizzazione, dall'altro chiedono di estendere questa norma anche all'impiego di tali strumenti nel quadro di procedimenti penali, adeguando in questo senso l'articolo 282 CPP. A loro avviso, infatti, non è accettabile che le osservazioni eseguite al di fuori di un procedimento penale, quindi in virtù dell'articolo 13 capoverso 1 AP-LCPol, siano soggette a norme meno restrittive rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 280 e seguenti CPP (approvazione del pubblico ministero). La **CAIS** rileva, in generale, non meglio precisate divergenze con il CPP.

### 3.4.6.3 Cpv. 2

L'**FSFP** e l'**AP-fedpol** reputano *troppo restrittiva* la normativa proposta, affermando che l'osservazione è uno strumento di polizia di sicurezza e non è pertanto soggetta alle stesse norme del CPP. Per tale ragione, ritengono che tale misura non debba essere limitata nel tempo e aggiungono che la competenza per autorizzare proroghe dell'osservazione spetta al capo della Polizia giudiziaria federale (PGF), o eventualmente, per delega, all'ufficiale inquirente responsabile (**AP-fedpol**).

Gli altri pareri propongono invece una *soluzione più restrittiva*:

Un numero consistente di partecipanti alla consultazione chiede infatti che la competenza per le due decisioni in materia di autorizzazioni contemplate dal capoverso 2 (*primo periodo*: proroga di un'osservazione disposta da un Ufficio centrale; *secondo periodo*: rinnovo di un'autorizzazione) venga conferita a un'autorità indipendente (**Amnesty Int.**), giudiziaria (**Privatim [+ BS + PS]**), al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP; **SO**) o, almeno a partire da una certa durata (SO: 3 mesi), al giudice dei provvedimenti coercitivi (**FSA**). Secondo l'**FSA**, inoltre, va posto un limite al rinnovo delle autorizzazioni per evitare che possano essere continuamente prorogate; in caso di sospetti concreti, sarebbe infatti più opportuno avviare un procedimento penale, conferendo i diritti di parte previsti (FSA).

**LU** esige un riesame della normativa proposta sotto l'aspetto del diritto in materia di protezione dei dati.

## 3.4.7 Pareri sull'impiego di privati, in generale (art. 14-17)

*Pareri favorevoli:*

Secondo **SO**, le disposizioni sono formulate in modo sufficientemente concreto.

*Pareri contrari e riserve:*

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** definiscono la normativa proposta come «inevitabilmente disarmonica e imprecisa». Inoltre, insieme a **Privatim (+ BS + PS)** e all'**USAM**, deplorano che non siano stati stabiliti dei criteri che regolamentino le ingerenze nei diritti fondamentali. **Privatim (+ BS + PS)** e **Amnesty Int.** criticano la mancanza di una norma sulla formazione, i requisiti personali o le competenze dei privati da impiegare. Ritengono che la legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8) sia da questo punto di vista più chiara. **Amnesty Int.**, sebbene apprezzi le restrizioni poste alle possibilità d'impiego di privati (esclusivamente per individuare e combattere la criminalità organizzata attiva sul piano internazionale; impiego di persone di fiducia soltanto se le altre misure per raccogliere informazioni risultano vane), censura il fatto che la legge non descriva in modo più dettagliato le categorie di persone reclutabili, richiedendo, ad esempio, il rispetto da parte di quest'ultime di determinati criteri ai fini di garantirne l'affidabilità. **FSA** ritiene che ogni impiego di privati vada ponderato con la massima attenzione. Il **CCC** è del parere che

l'interazione in forma anonima di polizia e privati possa suscitare sospetti reciproci nei rapporti sociali. **TI** chiede una verifica urgente della distinzione tra «informatori» e «persone di fiducia».<sup>16</sup>

I partecipanti alla consultazione hanno dato risalto anche in questo caso al *confronto con il CPP*:

- il parere di **GDS/dirittifondamentali.ch** è stato già trattato precedentemente (cfr. punti 3.4.2 e 3.4.4.1);
- **FR**, visto che l'impiego di privati per la ricerca di informazioni rappresenta un'ingerenza nella sfera privata, invita a riprendere in questo ambito la normativa della LFIM. Anche **Privatim (+ BS + PS)** ritiene che l'impiego di privati vada regolamentato in modo analogo alla LFIM. **ZH** chiede quanto meno che venga esaminata la possibilità di elaborare in tale ambito una norma sul modello della LFIM,.
- **AG, SG** e la **CDCGP**, che approvano la regolamentazione della ricerca di informazioni con l'ausilio di informatori e di persone di fiducia, si spingono oltre, chiedendo di riconsiderare l'ipotesi di disciplinare questo aspetto nel CPP. A loro giudizio, infatti, come nell'articolo 13, i problemi nascono dalla mancanza nel CPP di una norma analoga. Questa situazione genera dei dubbi dal punto di vista pratico, ad esempio riguardo alla possibilità di utilizzare in un procedimento penale le prove raccolte in modo conforme alla legge, ma non in base al CPP, nel corso di indagini preliminari di polizia. L'**USAM** fa notare che la protezione delle fonti informative (cfr. garanzia dell'anonimità, art. 14 secondo periodo AP-LCPol) e il principio di immediatezza nel processo penale si annullano a vicenda.

### 3.4.8 Art. 14 (Impiego di privati)

Per **SZ**, la rubrica «impiego di privati» contrasterebbe parzialmente con la definizione legale di informatori di cui all'articolo 15. Secondo la definizione, infatti, gli informatori, a differenza delle persone di fiducia, non vengono impiegati per la ricerca di informazioni, bensì agiscono *di propria iniziativa*.

Due ulteriori partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere in merito al *secondo periodo*<sup>17</sup>: Per **BE**, il fatto che l'identità non venga rivelata può non essere sufficiente ai fini della tutela della persona di fiducia. A suo giudizio, occorre che l'intervento nel suo complesso rimanga segreto. Secondo **Amnesty Int.**, invece, la garanzia dell'anonimato va utilizzata con moderazione, in quanto tale pratica potrebbe rendere più difficile identificare i casi di ricerca di informazioni false, incrementando così il rischio di abusi.

### 3.4.9 Art. 15-17 in generale (Informatori e persone di fiducia)

*Pareri favorevoli*: La **SSDP** giudica positivamente la scelta di riportare le definizioni dei termini «informatori» e «persone di fiducia» nell'avamprogetto.

*Pareri contrari*: Secondo l'**USAM**, la confidenzialità delle informazioni raccolte dagli informatori e dalle persone di fiducia è incompatibile con il principio di immediatezza applicato ai processi penali nonché con il diritto di difendersi dell'imputato.

#### 3.4.10 Art. 15 (Informatori)

Secondo il parere di **BE**, non è necessario menzionare gli informatori nella legge, motivo per cui il Cantone giudica superflua tale disposizione.

#### 3.4.11 Art. 16 (Persone di fiducia)

Tre dei quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito

---

<sup>16</sup> **TI** intende esprimere un parere definitivo in merito, soltanto quando saranno resi noti i risultati dell'analisi di un gruppo di lavoro della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali romande, bernese e ticinese.

<sup>17</sup> «Il loro impiego può avvenire con la garanzia che la loro identità non sarà rivelata».

sull'articolo 16 respingono la *disposizione*:

Il primo punto contestato riguarda la *contrapposizione tra l'articolo 16 e il CPP*: secondo l'**USAM**, le persone di fiducia vanno designate come agenti infiltrati in senso stretto, conformemente alla LFIM che ne disciplina in via definitiva l'attività. A suo giudizio, è inaccettabile che nel quadro della LCPol si autorizzi l'impiego di persone di fiducia nel settore della protezione dello Stato, senza sottoporre tale misura ad ulteriori condizioni. Il fatto che l'avamprogetto attribuisca alle persone di fiducia la funzione generica di strumento per la ricerca d'informazioni lascia presupporre per il futuro un loro impiego generalizzato in tutti i settori della protezione dello Stato. L'**USAM** ritiene che vi siano, dunque, tutte le premesse affinché la Svizzera torni a essere uno Stato di spioni e ficcanaso.

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** esprimono un giudizio critico sul *capoverso 2*. A loro detta, infatti, è inutile statuire che è consentito ricorrere alle persone di fiducia solo se altre misure per raccogliere informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue, dato che non è noto lo scopo della raccolta di informazioni. Entrambi i partecipanti alla consultazione pongono inoltre in rilievo la questione dell'utilizzazione delle prove nell'ambito di un procedimento penale. Essi giudicano inaccettabile, ai fini di un procedimento equo, che le informazioni raccolte possano esser elaborate in modo tale da celare l'impiego delle persone di fiducia. Per la stessa ragione, contestano il fatto che la persona di contatto possa presentarsi, in luogo della persona di fiducia, in qualità di testimone nell'ambito di un procedimento penale.

In riferimento al *capoverso 3 secondo periodo (obbligo di documentazione)*, **BE** giudica problematica la menzione esplicita dell'obbligo di documentazione. In virtù di tale scelta, potrebbe infatti essere necessario autorizzare l'accesso agli atti. **Privatim (+ BS + PS)** si rammarica dell'assenza di una norma che specifichi in dettaglio quali aspetti dell'impiego e della direzione vadano documentati.

#### **3.4.12 Art. 17 (Rimborsi e ricompense)**

**SO** approva tale norma, sostenendo che la possibilità di versare rimborsi e ricompense risponde ad esigenze pratiche; ritiene inoltre giusto conferire alle autorità potere discrezionale in questo ambito.

**BE** fa una distinzione. Da un lato è contrario al versamento di ricompense, ritenendo che potrebbero indurre presunte persone di fiducia ad avanzare richieste in questo senso o a rivolgersi direttamente alla Confederazione o ad altri Cantoni più «allettanti»; dall'altro, esprime un parere favorevole in merito al rimborso spese.

I pareri degli altri quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati sull'articolo 17 sono invece *negativi*:

Il **PCS** chiede di stralciare questa disposizione. La promessa di una ricompensa potrebbe infatti indurre gli informatori e le persone di fiducia a vendere le informazioni. Secondo **Amnesty Int.**, vi è il rischio che il versamento di ricompense possa determinare un aumento esponenziale del numero di informazioni in generale nonché generare il fenomeno della trasmissione di informazioni false. Secondo la **FSA**, desta particolari perplessità il fatto che possano essere destinate ricompense ad informatori e persone di fiducia (anonimi). **FSA** chiede pertanto che il versamento delle ricompense venga quantomeno documentato. **CCC** è dell'avviso che le somme versate da fedpol alle persone rimaste anonime [cfr. art. 14 secondo periodo] sono da considerarsi come dei veri e propri pagamenti in nero. A suo giudizio, fedpol verrebbe dunque meno al proprio ruolo esemplare nell'ambito istituzionale.

#### **3.4.13 Art. 18 (Cooperazione con autorità e servizi)**

Secondo **BL**, dal tenore delle lettere a, b e f del *capoverso 1* non è possibile desumere se la norma si applica soltanto alle autorità federali oppure se è estesa anche a quelle cantonali. **BL** ritiene, infatti, fondamentale coinvolgere anche le autorità cantonali. In questo modo verrebbe creata una base legale federale su cui i Cantoni potrebbero basarsi per trasmettere le loro informazioni alla Confederazione. Per **BL**, l'articolo 18 andrebbe quindi formulato, per ragioni di chiarezza, allo stesso modo dell'articolo 20, in cui i Cantoni sono menzionati in

modo esplicito.

L'**FSFP** individua una certa sproporzione tra l'obbligo per i Cantoni di trasmettere le informazioni, contenuto nell'articolo 18, e la disposizione facoltativa valida per la Confederazione di cui all'articolo 19.

**SwissBanking** esprime delle perplessità in merito alla gerarchia delle norme, chiedendosi se sia appropriato precisare ulteriormente gli obblighi d'informazione soltanto a livello di ordinanza, dato che questa regolamentazione prevarrebbe, in parte, sulla LPD.

#### **3.4.14 Art. 19 (Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali)**

Il **CCC** giudica eccessiva la scelta di delegare al Consiglio federale la designazione «degli altri destinatari» (*capoverso 2*). Ritiene che tale norma lascerebbe infatti troppo spazio all'arbitrarietà.

#### **3.4.15 Art. 20 (Obbligo d'informazione nel settore della criminalità organizzata)**

**ZG** esprime un parere favorevole in merito all'articolo 20. Il Cantone ritiene che questa norma integri l'articolo 24 CPP (Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica), creando una base legale concreta per lo scambio d'informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni.

#### **3.4.16 Art. 21 (Polizia giudiziaria)**

A **SO** preme sottolineare che dal diritto d'impartire istruzioni e dal diritto di vigilanza dell'MPC nei confronti della PGF non deriva, per le procure cantonali, alcun diritto di vigilanza generale sulle rispettive polizie cantonali.

Per quanto concerne il *capoverso 1*, **GR** e la **CDCGP** conferiscono importanza soltanto al primo periodo; rilevano infatti che il secondo periodo contiene soltanto informazioni relative all'organizzazione interna di fedpol e sia pertanto superfluo. Il **PPD** chiede, infine, che il *capoverso 1* venga integrato con la seguente frase: «... e nella misura in cui non siano interessate le responsabilità cantonali».

#### **3.4.17 Art. 22 (Identità fittizia preparatoria)**

*Pareri favorevoli:*

**SO** e la **SSDP** valutano positivamente il ricorso all'identità fittizia preparatoria e ritengono inoltre giustificata la sua estensione anche alle persone di contatto.

*Pareri contrari:*

Il **PCS** respinge questa disposizione, perché, a suo avviso, concede al direttore di fedpol piena libertà di decidere a quali agenti infiltrati o persone di contatto assegnare un'identità fittizia preparatoria. Critica inoltre il fatto che tali decisioni non siano sottoposte ad alcun organo di controllo o forma di vigilanza. Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** respingono anch'essi la nuova norma. Attraverso la concessione di identità fittizie preparatorie, sarebbe infatti nuovamente consentito eseguire inchieste mascherate prima dell'apertura di un procedimento penale, sebbene quest'ultime siano state soppresse con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del CPP. Inoltre, nella legge non vi sarebbe traccia del catalogo vincolante di cui all'articolo 4 capoverso 2 LFIM in cui sono riportati tutti i reati; l'approvazione giudiziaria stabilita dall'articolo 7 LFIM è invece sostituita dalla decisione del direttore di fedpol. Il **CCC** considera che la produzione di documenti d'identità ufficiali falsificati ai fini della creazione di un'identità fittizia sia in contrasto con il ruolo educativo dello Stato per quanto concerne il rispetto delle norme sociali vigenti nonché delle proprie leggi.

*Riserve/raffronto con il CPP:*

**SZ** ritiene che, di principio, la disposizione di cui all'articolo 22 avrebbe dovuto trovare collo-

cazione nel CPP, dato che l'identità fittizia preparatoria costituisce un atto preparatorio interno nel quadro di un procedimento penale. SZ deplora inoltre l'assenza nella LCPol di una base legale per le indagini mascherate di polizia eseguite in vista di un procedimento penale, sebbene il Consiglio federale nella propria risposta alla mozione Schmid-Federer (08.3841, Inchieste mascherate prima dell'apertura di procedimenti penali) abbia riconosciuto la necessità di legiferare in quest'ambito.

**SG** e la **CDCGP** riconoscono che l'articolo 22 permette di superare le difficoltà interpretative emerse in questo ambito nel CPP. A loro giudizio, sarebbe ugualmente auspicabile introdurre tale disposizione direttamente nel CPP, con il vantaggio di estenderne il campo d'applicazione anche ai Cantoni. **LU** rileva un problema di fondo nel rapporto fra l'articolo 22 e le norme in materia di procedura penale. Allo stesso modo, il **CAIS**, senza fornire ulteriori dettagli, intravede una certa mancanza di sintonia con il CPP.

In relazione al *capoverso 2*, **BE** si chiede se l'autorizzazione ad alterare i documenti ivi prevista sia sufficiente e se siano previste anche modifiche delle banche dati della Confederazione, dei Cantoni o dei documenti cantonali.

### **3.5 Osservazioni sul quarto titolo (compiti di polizia amministrativa)**

#### **3.5.1 Art. 23 (Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda violenta)**

*Pareri sostanzialmente favorevoli:*

**AG, BL, GR e CDCGP** si soffermano sul campo d'applicazione del *capoverso 1*: trasferendo l'articolo 13a LMSI nell'articolo 23 LCPol ritengono che occorre menzionare in modo esplicito che per «autorità di polizia» s'intendono anche quelle cantonali. In caso contrario, dato che la LCPol si applica essenzialmente soltanto alle autorità federali, i Cantoni sarebbero privati della base legale per la messa al sicuro di materiale di propaganda. In alternativa, si propone di mantenere la disposizione della LMSI, rinunciando a trasferirla.

*Pareri contrari:*

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** respingono la disposizione, poiché ritengono che, in linea di principio, la confisca di materiale di propaganda oppure la cancellazione o il blocco di siti Internet sia giustificato soltanto nel quadro di un procedimento penale. Tale soluzione permette, infatti, di concedere i diritti della difesa obbligatori in uno Stato di diritto e, grazie alla natura pubblica del procedimento, di suscitare la condanna sociale, ad esempio, delle ideologie razziste. La soluzione proposta è invece, secondo loro, caratterizzata da una mescolanza fra procedure di polizia amministrativa e dei servizi d'informazione.

Osservazioni sul *capoverso 3*:

L'**FSFP** giudica superflua tale disposizione.

Osservazioni sul *capoverso 5 lettera b*:

Per l'**FSFP**, il blocco dei siti Internet andrebbe ordinato, e non semplicemente raccomandato. Il **CCC** non crede invece che il blocco dei siti Internet possa essere una soluzione adeguata, viste le possibilità tecniche di eludere questa misura.

#### **3.5.2 Art. 24-28 in generale (Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive)**

*Pareri favorevoli:* **ZH** giudica positivamente le disposizioni relative alle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

*Pareri contrari:* Secondo il **PES** e **GDS/GRR.CH**, la Confederazione non dispone delle competenze costituzionali per adottare misure in questo ambito, motivo per cui occorre rinunciare a una normativa federale relativa alle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

### 3.5.3 Art. 24

**SO, ZH, SZH e UCS** approvano il fatto che la competenza di pronunciare divieti d'entrata sia stata attribuita a fedpol.

**BE** propone di formulare l'articolo 24 nel modo seguente: «..., nei confronti del quale sussiste il sospetto fondato che, in relazione a una manifestazione sportiva in Svizzera, possa minacciare l'ordine e la sicurezza pubblici».

### 3.5.4 Art. 25 (Divieto limitato di lasciare la Svizzera)

**BE** si chiede perché il *capoverso 1 lettera a* riguarda soltanto il divieto di accedere a un'area determinata, senza contemplare altre misure, quali l'obbligo di presentarsi alla polizia o il fermo preventivo di polizia.

### 3.5.5 Art. 26 (Età minima)

*Pareri favorevoli:* **SZH** e l'**UCS** condividono la scelta di fissare a 12 anni il limite minimo di età.

*Pareri contrari:* Il **PCS** respinge l'introduzione del limite dei 12 anni, giudicandolo troppo basso e propone d'innalzarlo a 14 anni.

### 3.5.6 Art. 27 (Effetto sospensivo)

Secondo l'**FSFP**, i ricorsi contro le misure sancite dagli articoli 24 e 25 LCPol non devono avere, in nessun caso, un effetto sospensivo.

### 3.5.7 Art. 29 (Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta)

*Approvato da:*

Secondo **SO**, il ricorso a questo strumento di polizia volto alla prevenzione di minacce è positivo, in quanto permette di prevenire possibili reati di una certa gravità. Il Cantone esprime inoltre apprezzamento per la decisione di limitare le segnalazioni ai «reati di particolare gravità» [cpv. 2 lett. a].

**BL** chiede che sia consentito anche alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di trasmettere una richiesta a fedpol. Esorta inoltre a introdurre nell'articolo 29 anche il concetto di «controllo mirato».

*Pareri contrari:*

Secondo **PES, GDS/dirittifondamentali.ch** e **Privatim (+ BS + PS)**, questa disposizione non sarebbe sufficientemente precisa. Inoltre, secondo il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch**, il fatto che la segnalazione ai fini della sorveglianza discreta non sia soggetta a una limitazione temporale rappresenta una violazione dei principi dello stato di diritto (sospetto permanente nei confronti di una persona) ed è in contrasto con la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS),<sup>18</sup> la quale prevede il limite di un anno per le segnalazioni di questo tipo [art. 112 cpv. 1]. Infine, lo strumento della sorveglianza discreta è giudicato inefficiente, come testimonia anche il basso numero di hit. Per tali ragioni, essi chiedono dunque di rinunciare a tale strumento.

*Osservazioni specifiche in merito al capoverso 2 lettera b (rischio che la persona possa commettere reati anche in futuro):*

Diversi partecipanti alla consultazione s'interrogano sulla *compatibilità* di tale norma con il principio della *presunzione d'innocenza*:

- il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** ritengono che vi sia incompatibilità;
- per **Amnesty Int.**, il **CCC** e **Privatim (+ BS + PS)** la compatibilità è dubbia;

<sup>18</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 oppure RS **0.360.268.1**, allegato A.

- **SO** rileva un certo grado di incompatibilità con il principio della presunzione d'innocenza e aggiunge che per registrare una segnalazione è necessario che dalla valutazione globale siano emersi indizi concreti.

*Ulteriori osservazioni:*

*Cpv. 1:* il **PPD** è del parere che la competenza in materia di segnalazioni non vada concessa soltanto a fedpol ma estesa anche alle autorità di polizia cantonali e comunali.

*Cpv. 4:* il capoverso 4 rinvia all'elenco dei reati riportati nell'articolo 286 CPP. Per il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch**, l'elenco è tuttavia troppo lungo. Inoltre, per fronteggiare il problema dell'individuazione di un reato prima che venga commesso, i due partecipanti alla consultazione propongono d'inserire un rinvio agli indizi concreti e alle procedure d'indagine relative ad atti preparatori punibili di cui all'articolo 260<sup>bis</sup> CP.

### **3.5.8 Art. 30 (Scambio d'informazioni con privati)**

Il **CCC** ricorda che lo scambio d'informazioni con privati potrebbe comportare il rischio per quest'ultimi di restare isolati socialmente.

### **3.5.9 Art. 31 (Contatto con gli autori delle minacce)**

*Pareri favorevoli:*

**SO** apprezza la creazione di questo strumento.

*Pareri contrari:*

Secondo il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch**, questo strumento serve a minacciare e intimorire una persona e soprattutto a comprometterne la reputazione agli occhi del suo datore di lavoro, dei colleghi e, in particolar modo, dei genitori. Questo effetto intimidatorio è ravvisabile anche nella presente disposizione, motivo per cui PES e GDS/dirittifondamentali.ch esortano a rinunciare a tali misure. A loro giudizio, infatti, gli strumenti in materia di diritto penale di cui dispone la polizia sono sufficienti. L'**USAM** esprime il proprio scetticismo in merito all'eventuale adozione di questo strumento, sottolineando che occorre evitare d'intaccare la libertà di riunione dei cittadini in occasione di manifestazioni politiche. L'**USAM** ritiene infine che il contatto con gli autori delle minacce determini una distorsione inaccettabile del concetto di presunzione d'innocenza.

*Ulteriori osservazioni:*

**BE** ritiene superflua tale norma. Infatti, a suo giudizio, le competenze della polizia in questo ambito scaturirebbero in ogni caso dai suoi compiti basilari. Del resto, potrebbero sorgere dei problemi di delimitazione rispetto alle polizie cantonali. **LU** si chiede se questo strumento necessiti di una base legale, dato che è implicitamente già contemplato dal diritto in materia di polizia.

### **3.5.10 Art. 32 (Sequestro di oggetti pericolosi)**

**SO** condivide la scelta di attribuire a fedpol la competenza in materia di sequestro di oggetti pericolosi.

## **3.6 Osservazioni sul quinto titolo (Cooperazione di polizia)**

### **3.6.1 Osservazioni generali**

Secondo **FR**, **JU**, **ZG**, **CDCGP** e **CCPCS**, il quinto titolo è formulato in modo chiaro e preciso.

**SwissBanking** giudica favorevolmente il fatto che i principi della cooperazione di polizia siano stati codificati. Tuttavia ritiene che la loro portata sia troppo ampia dato che prevedono anche lo scambio di dati personali degni di particolare protezione (per informazioni più dettagliate cfr. punto 3.6.7).

### 3.6.2 Art. 33 (Forme della cooperazione)

**SwissBanking** propone d'integrare il *capoverso 1* nel seguente modo: «... fedpol coopera nel rispetto degli articoli 37 (Rapporto con l'assistenza giudiziaria) e 41 LCPol (Motivi di rifiuto) con le autorità nazionali ed estere ... »

### 3.6.3 Art. 35 (Addetti di polizia)

Sulla presente disposizione si è pronunciato soltanto il **PPD**. Nei Paesi cui non è possibile inviare addetti di polizia occorre, a suo giudizio, considerare la possibilità che siano gli addetti alla difesa ad assumerne i compiti (*cpv. 1*). Il PPD chiede inoltre che nella LCPol sia menzionata la necessità di una cooperazione operativa diretta tra i Cantoni e gli Stati limitrofi (*cpv. 3-5*).

### 3.6.4 Art. 39 (Assistenza informativa), in combinazione con l'articolo 104

In merito al *capoverso 2*, **SO** e **Privatim (+ BS + PS)** affermano che, laddove i dati siano trattati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale in materia di protezione dei dati vada applicato a tutta la legge e non soltanto all'assistenza informativa. A loro avviso, occorre pertanto modificare l'articolo 104, il quale, infatti, nella versione attuale, dichiara applicabile soltanto il diritto federale in materia di protezione dei dati.

### 3.6.5 Art. 40 (Limitazioni d'uso)

**SwissBanking** nutre dei dubbi sulla reale efficacia di questa norma, la quale prevede che fedpol informi l'autorità richiedente del fatto che l'utilizzazione, come prova, di determinati dati è soggetta all'approvazione di un'autorità giudiziaria.

### 3.6.6 Art. 41 (Motivi di rifiuto)

**SwissBanking** apprezza che nella LCPol siano stati designati i motivi, per cui fedpol è tenuta a rifiutare l'assistenza informativa, in particolare il motivo di rifiuto di cui al *capoverso 2* lettera c (relativo alle richieste che implicano l'applicazione della coercizione processuale).

### 3.6.7 Art. 44 (Assistenza informativa spontanea di polizia)

Secondo **PS** e **Privatim (+ BS)**, l'assistenza informativa spontanea di polizia, di cui alla *lettera a*, è destinata ad affermarsi a scapito della procedura standard dell'assistenza informativa eseguita tramite richiesta ai sensi dell'articolo 42 e seguenti. Infatti, la natura dei destinatari (autorità con competenze in materia di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria) lascia presupporre che, nella maggior parte dei casi trattati, vi saranno le condizioni per il ricorso all'assistenza informativa spontanea di polizia (prevenzione di un pericolo imminente per la sicurezza e l'ordine pubblici).

Il **CCC** ritiene che l'articolo 44 lasci troppo spazio all'arbitrarietà, nella misura in cui rinuncia a delimitare il gruppo di destinatari dell'assistenza informativa spontanea. La disposizione contenuta nella *lettera b* («interesse della persona coinvolta») contrasta con la legge sulla protezione dei dati, secondo cui ogni persona decide autonomamente quando e a quale destinatario vadano trasmessi i dati che la riguardano.

### 3.6.8 Art. 45 e segg. (Disposizioni complementari sull'assistenza informativa internazionale di polizia)

Due partecipanti alla consultazione danno risalto alla protezione giuridica delle persone oggetto di uno scambio d'informazioni nel quadro della trasmissione di dati personali a livello internazionale (autorità estere e organi internazionali):

- **SwissBanking** ritiene che la normativa relativa alla cooperazione di polizia possa celare dei rischi per i settori coperti dal segreto (p. es. per il segreto bancario). Tali rischi sarebbero dovuti soprattutto alla possibilità di scambiare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (art. 33 cpv. 2 lett. c AP-LCPol). **SwissBanking** nutre seri dubbi sull'efficacia della LPD nel garantire la protezione giuridica delle persone oggetto di uno scambio d'informazioni. Infatti, diver-

samente da quanto avviene nell'ambito di una procedura amministrativa, lo scambio d'informazioni in materia di polizia avverrebbe prima che a livello nazionale sia stata presa una decisione, mediante una procedura conforme allo Stato di diritto, in merito all'ammissibilità dello scambio di dati. Inoltre, poiché la LCPol concede alla persona in questione soltanto le possibilità di ricorso previste dalla legislazione sulla protezione dei dati, occorre chiedersi se la normativa proposta costituisca un'elusione delle disposizioni della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Swissbanking è contraria a cancellare le norme consolidate in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria. Alla luce di tali considerazioni, l'associazione chiede dunque di operare nella legge una netta distinzione tra assistenza amministrativa e giudiziaria e di definire in modo più preciso i compiti e i limiti della cooperazione di polizia.

- Secondo l'**Università di Basilea**, la trasmissione di dati personali all'estero nel quadro dell'assistenza amministrativa di polizia costituisce un'ingerenza rilevante nei diritti fondamentali e processuali della persona oggetto dello scambio d'informazioni. La persona deve essere informata della trasmissione dei dati, affinché siano adempiuti i requisiti costituzionali relativi all'efficacia della protezione giuridica e affinché essa possa usufruire di tutte le vie di ricorso che le spettano.<sup>19</sup>

Il **PS e Privatim (+BS)** si rammaricano del fatto che a fedpol sia stato concesso in più punti, nel quadro della trasmissione delle informazioni, un margine discrezionale eccessivamente ampio. Secondo loro, infatti, fedpol disporrebbe, in virtù dell'*articolo 46 capoversi 1 e 2* (trasmissione di dati al di fuori dell'applicazione di una legge o di un trattato internazionale), di un potere discrezionale sproporzionato. Criticano anche la norma di cui all'*articolo 49 capoverso 5 lettere a e b* (comunicazione di dati esteri a uno Stato terzo o a un organo internazionale) che attribuirebbe a fedpol la facoltà discrezionale di decidere se trasmettere i dati all'estero, senza garantire un livello di protezione dei dati sufficiente.

### **3.6.9 Art. 48 (Ulteriori motivi di rifiuto)**

Secondo l'**FSA**, il motivo di rifiuto di cui al *capoverso 2 lettera a* (principi dell'assistenza in materia penale) andrebbe, in caso di dubbio, riconosciuto, affinché spetti a un tribunale decidere in merito alla questione dell'assistenza giudiziaria.

### **3.6.10 Art. 52 (Trasmissione di richieste cantonali all'estero tramite fedpol)**

**BE** esorta a precisare il testo del *capoverso 2 lettera a*, fornendo in questo modo gli strumenti necessari per individuare i casi di lieve entità.

### **3.6.11 Art. 65 (Motivi di rifiuto)**

**BE** chiede perché l'articolo 65 non sia integrato nell'articolo 41.

## **3.7 Osservazioni sul sesto titolo (Sistemi d'informazione di polizia della Confederazione)**

### **3.7.1 Osservazioni generali**

Secondo la **CCPCS**, il sesto titolo è formulato in modo chiaro e preciso.

Il **PES e GDS/dirittifondamentali.ch** si rammaricano del fatto che non si sia approfittato della creazione di una legge di ampia portata per riesaminare i principi concernenti le banche dati di polizia. Essi ritengono che il primo passo da compiere consista nel garantire maggiore trasparenza, elaborando regolarmente statistiche dettagliate per tutte le banche dati di polizia. A loro giudizio, è intollerabile che a soli due anni dall'adozione della LSIP venga proposta la creazione di nuove banche dati. Sarebbe inoltre l'ennesimo tentativo di conferire a

---

<sup>19</sup> Nel proprio parere, l'Università di Basilea ha elaborato, in modo dettagliato, un nuovo articolo da inserire nella legge, intitolato «Informazione della persona interessata».

posteriori legittimità a una prassi già esistente, attraverso la formulazione di disposizioni generiche e vaghe e la concessione di un'ampia delega in materia normativa al Consiglio federale. Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch chiedono inoltre di ridurre il numero elevato di collegamenti online tra le varie banche dati. Auspicano infine una separazione netta tra le autorità. In particolare, ritengono che alla separazione organizzativa tra fedpol e i servizi d'informazione debba seguire anche una separazione dei loro sistemi d'informazione.

### 3.7.2 Art. 69 (Principi)

#### 3.7.2.1 Cpv. 2

**SO, il PES, GDS/dirittifondamentali.ch e Privatim (+ BS + PS)** respingono il testo del capoverso 2. A loro avviso, esso concederebbe a tutte le autorità designate dal Consiglio federale la possibilità di aver libero accesso ai dati nel quadro dell'adempimento dei loro compiti. Questa disposizione sarebbe quindi in contrasto con l'articolo 17 capoverso 2 LPD, secondo cui il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità è consentito soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, specifica per ogni sistema d'informazione.

#### 3.7.2.2 Cpv. 3

Sei partecipanti alla consultazione si sono espressi in modo negativo su questa norma, *criticandola o respingendola*:

**LU** chiede di sottoporre il capoverso 3 a un'attenta revisione, tenendo conto del diritto in materia di protezione dei dati.

**SO e Privatim (+ BS + PS)** contestano il fatto che né la legge né il rapporto esplicativo definiscono in modo chiaro quale rapporto debba esistere tra le informazioni relative al modo in cui una persona esercita i propri diritti fondamentali e la preparazione o il compimento di un reato, affinché gli eventi possano essere trattati nel sistema d'informazione. **SO e Privatim (+ BS + PS)** chiedono pertanto di disciplinare quest'aspetto in modo chiaro nel capoverso 3.

**PES e GDS/dirittifondamentali.ch** sono del parere che questa disposizione punti solo apparentemente a tutelare l'esercizio dei diritti fondamentali democratici dall'ingerenza dello Stato, mentre in realtà produrrebbe l'effetto contrario. È sufficiente infatti che la polizia abbia constatato un presunto «abuso» per poter procedere alla schedatura di persone sulla base delle loro opinioni politiche. Questo aspetto appare ancora più deleterio, se si considera che la maggior parte delle banche dati di polizia elencate sono utilizzate non soltanto ai fini del perseguimento penale, ma anche per registrarvi informazioni raccolte nel corso di indagini preliminari.

**Amnesty Int.** ritiene difficile distinguere in modo obiettivo le attività sospette da quelle non sospette. Vi è pertanto il rischio che tutti i membri dei sindacati o tutte le attività svolte in seno ai partiti politici possano essere registrati nel sistema d'informazione di polizia. Secondo Amnesty Int., quindi, la disposizione relativa alla sorveglianza delle attività politiche o sindacali va limitata ai reati gravi. Chiede infine che tali reati siano elencati in modo dettagliato nella stessa disposizione.

### 3.7.3 Art. 72 (Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati)

**LU** chiede di sottoporre l'articolo 72 a un'attenta revisione, tenendo particolarmente conto della protezione dei dati.

#### 3.7.3.1 Cpv. 1

I quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito sulla presente norma (**SO; PES, GDS/dirittifondamentali.ch**), l'hanno respinta. Essi criticano il fatto che delegando al Consiglio federale la definizione della durata di conservazione (*capoverso 1* in relazione con l'*art. 74 lett. d AP-LCPol*) venga violato l'articolo 17 capoverso 2 LPD (necessità di una legge in senso formale ai fini del trattamento dei dati). Inoltre giudicano i-

nammissibile l'autorizzazione generale a trattare i dati «finché è necessario allo scopo del trattamento» (**PES; GDS/dirittifondamentali.ch**).

### 3.7.3.2 Cpv. 2 lett. b e capoverso 3

Il **PES, GDS/GRR.CH** e **Privatim (+ BS + PS)** respingono la cancellazione dei dati per blocchi. Tale disposizione permetterebbe infatti di conservare i dati per una durata indeterminata e di memorizzare più a lungo anche i dati non più necessari. A loro avviso, va dunque sempre osservato il principio che impone la cancellazione dei dati diventati inutili.

### 3.7.4 Art. 73 (Diritti d'accesso)

**GDS/dirittifondamentali.ch** condividono, per quanto riguarda i diritti d'accesso, il rinvio alla LPD e quindi la rinuncia a disciplinare tali diritti a titolo sostitutivo. Raccomandano di realizzare questa modifica quanto prima, a prescindere dal progetto di LCPol, come richiesto anche dalla mozione Leutenegger Oberholzer [08.3852, Collezioni di dati della Confederazione. Diritto d'informazione).

### 3.7.5 Art. 74 lett. b, c, d e f (Disposizioni esecutive)

Sono sette i pareri, tutti negativi, che trattano in modo specifico questa norma (**FR, GR, SO; PES, PS; GDS/dirittifondamentali.ch, Privatim [+ BS]**). Il catalogo dei dati trattati, la durata di conservazione, l'accesso e la trasmissione dei dati a privati dovrebbero (imperativamente secondo **GDS/dirittifondamentali.ch**) essere disciplinati da una legge in senso formale, se non si vuole violare l'articolo 17 capoverso 2 LPD; è inoltre considerata inammissibile una delega generale, in questo ambito, al Consiglio federale.

### 3.7.6 Art. 75 (Sistema d'informazione e documentazione sugli eventi)

Quattro partecipanti alla consultazione hanno espresso il proprio parere in merito alla presente disposizione:

L'**FSFP** chiede che, nel *capoverso 3 lettera a*, il termine «organi di sicurezza» venga sostituito con il termine «autorità di sicurezza», affinché, già dal tenore della disposizione, sia chiaro che i dati possono essere comunicati soltanto agli organi statali, e non alle società di sicurezza private.

Per quanto riguarda gli altri tre pareri, **PES, GDS/dirittifondamentali.ch** e l'**USAM** esprimono un giudizio negativo sul sistema d'informazione e documentazione sugli eventi. Essi ritengono infatti che il sistema legittimi un'estensione inaccettabile della ricerca d'informazioni («polizia ficcanaso»). Ravvisano un'evidente contraddizione nel fatto che una banca dati destinata (soltanto) alla registrazione di dati in relazione ad «eventi», possa contenere anche dati personali degni di particolare protezione. A loro avviso, occorre rinunciare, in linea di massima, a trasmettere questi dati ad ambasciate o ad organi di polizia esteri, specie quando sono riportati nomi di persone. Essi si esprimono inoltre sulla possibilità di conservare i dati per un periodo fino a 5 anni, calcolati a partire dalla fine del bisogno di protezione. Tale disposizione è, a loro avviso, irragionevole, dato che con la fine dell'evento all'origine della minaccia viene meno anche il bisogno di protezione.

### 3.7.7 Art. 76 (Sistema d'informazione e documentazione sulle minacce)

*Pareri favorevoli con singole richieste di aggiunte:*

- **SZ** chiede di sancire nel *capoverso 2 lettera b* che i dati personali degni di particolare protezione relativi a persone minacciate (cpv. 1 lett. b) possano essere trattati esclusivamente con il consenso di quest'ultime.
- In relazione al *capoverso 5*, **ZG** esige che fedpol sia tenuto, e quindi non solo autorizzato, a comunicare ai corpi cantonali di polizia le minacce concrete. In caso contrario, l'intera disposizione risulterebbe priva di senso.
- L'**FSFP** esorta a precisare nel *capoverso 5 lettera c* che soltanto un minimo di dati

potrà essere trasmesso, con l'esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili e dei profili della personalità.

*Pareri contrari:*

Tre partecipanti alla consultazione (il **PES**; il **CCC**, **GDS/dirittifondamentali.ch** e l'**USAM**) esprimono un parere totalmente negativo sul sistema d'informazione, il quale, secondo loro, legittimerebbe di nuovo la polizia a raccogliere dati sulle opinioni e le attività politiche.

### **3.7.8 Art. 77 (Sistema d'informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive)**

#### **3.7.8.1 Valutazione generale del sistema d'informazione**

In tre pareri è espresso un giudizio negativo in merito al sistema d'informazione:

Secondo il **PES** e **GDS/GRR.CH**, in quest'ambito la Confederazione non dispone delle competenze legislative necessarie (cfr. *supra*, *punto* 3.5.2 relativo agli articoli 24-28 LCPol). Per **Amnesty Int.**, il sistema d'informazione potrebbe costituire una seria minaccia per i diritti fondamentali. Consentirebbe, ad esempio, di trattare informazioni provenienti da privati senza poterne garantire l'esattezza. Inoltre, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione sarebbe disciplinato in modo insufficiente. Amnesty Int. esprime infine preoccupazione per la trasmissione dei dati a privati e sostiene che non siano state risolte diverse questioni inerenti alla protezione giuridica.

#### **3.7.8.2 Cpv. 5**

**ZG** chiede di specificare il significato che il concetto di «trattamento» (art. 3 lett. e LPD) assume in questo contesto. Invita inoltre ad autorizzare lo scatto di fotografie o le riprese video dei tifosi violenti. Per contro, le misure in materia d'identificazione costituiscono una violazione dei diritti fondamentali e richiedono una base legale chiara e ben definita per i corpi di polizia cantonali incaricati dell'esecuzione.

**ZH** e **Privatim (+ BS + PS)** constatano che, mentre il *capoverso* 5 contempla il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione, tali dati sarebbero, invece, esclusi dalla lista esaustiva di cui al *capoverso* 3. ZH ritiene quindi che i *capoversi* 5 e 3 siano in contraddizione, mentre, secondo Privatim [+ BS + PS], il trattamento dei dati di cui al *capoverso* 5 sarebbe privo di una base legale formale.

#### **3.7.8.3 Cpv. 7**

L'**FSFP** chiede che anche le polizie comunali possano avere accesso al sistema d'informazione, dato che sono maggiormente confrontate con il problema delle tifoserie violente.

### **3.7.9 Art. 81 (Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale)**

Il **PPD** propone di modificare il *capoverso* 1 lettera b, menzionando anche le autorità comunali, oltre a quelle cantonali ed estere («la cooperazione ... con ... autorità cantonali, comunali ed estere»).

### **3.7.10 Art. 82 (Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale)**

**Privatim (+ BS + PS)** deplora che nel *capoverso* 3 non si sia fatto riferimento al fatto che l'introduzione di una procedura di richiamo presuppone anche da parte dei Cantoni la creazione di una base legale formale nel diritto cantonale pertinente.

**SO** e **Privatim (+ BS + PS)** esortano a sancire nel *capoverso* 4 che l'organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati dev'essere indipendente e investito di competenze efficaci.

### **3.7.11 Art. 84 e 85 (Sistema d'informazione sui profili del DNA)**

**SZ** critica il fatto che con la regolamentazione dei profili forensi del DNA anche nella LCPol, questa materia sia ora ripartita in tre diverse leggi federali (LCPol, CPP e legge sui profili del DNA).

Secondo **SG**, con il trasferimento, dalla legge sui profili del DNA alla LCPol, delle due disposizioni concernenti il Sistema d'informazione sui profili del DNA, bisognava cogliere l'occasione per armonizzare i termini di cancellazione. Nello specifico, si sarebbero potuti uniformare i diversi termini di cancellazione attualmente previsti per i profili del DNA e per i dati segnaletici (in particolare le impronte digitali).

### **3.7.12 Art. 86 (Sistema di ricerca informatizzato di polizia)**

L'**UCS** e l'**SZH** giudicano positiva l'introduzione nel *capoverso 1 lettera h* del divieto d'entrata e dei divieti limitati di lasciare la Svizzera.

**BL** chiede di aggiungere nel *capoverso 3 lettera i* anche le *autorità cantonali di perseguimento penale*. Invita inoltre ad armonizzare gli articoli 86 e 87 sotto il profilo lessicale.

### **3.7.13 Art. 88 (Registro nazionale di polizia)**

**BE** propone d'inserire nella LCPol una base giuridica formale alla quale i Cantoni che partecipano al registro nazionale di polizia possano fare riferimento per creare, nel diritto cantonale di polizia, la base giuridica formale necessaria (analogamente all'art. 58 cpv. 4 LCPol per l'ambito dell'assistenza informativa di polizia).

L'**FSA** afferma che questa disposizione costituisce la base legale per l'esecuzione di nuove schedature.

L'**AP-fedpol** rileva l'importanza di disporre delle informazioni utili ai fini della lotta alla criminalità elencate al *capoverso 1*. L'associazione chiede inoltre che il collegamento dei Cantoni ai sensi del *capoverso 8* venga reso obbligatorio, e non più facoltativo.

## **3.8 Osservazioni sul settimo titolo (Diritti e obblighi) / art. 90**

### **Art. 90 (Impiego della coercizione e delle misure di polizia)**

Soltanto il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** si sono pronunciati in merito a questa disposizione. A loro avviso, l'articolo 90 autorizza fedpol ad esercitare la coercizione di polizia secondo le disposizioni della LCoe, il che è inammissibile. Infatti, fedpol si trasformerebbe così, in un certo qual modo, in un'autorità di polizia dotata di ogni tipo di competenza. A tale proposito, essi ricordano che alla Confederazione sono affidate competenze di polizia soltanto in ambiti limitati. PES e GDS/dirittifondamentali.ch chiedono inoltre che vengano elencate le unità di fedpol già autorizzate al porto delle armi, in modo da trasporre in modo logico le necessarie delimitazioni a livello organizzativo.

## **3.9 Osservazioni sull'ottavo titolo (Impiego di società di sicurezza)**

### **3.9.1 Osservazioni generali**

**BE, JU, SO, CDCGP** e **CCPCS** chiedono che le disposizioni dell'ottavo titolo siano armonizzate con le norme dei concordati e con le disposizioni delle legislazioni cantonali corrispondenti al fine di garantire la parità di trattamento e l'omogeneità della giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda le competenze di polizia trasmissibili a società private (**BE**) e le condizioni d'autorizzazione per esercitare l'attività d'impiegato di una società di sicurezza privata (**JU** e **CCPCS**).

*Pareri favorevoli:*

**AG, GR, ZH** e la **CDCGP** condividono l'idea di disciplinare questa materia nella LCPol, ossia a livello federale e in una legge formale.

*Riserve:*

**LU** constata che la normativa della LCPol diverge in alcuni punti da quella del progetto di «Concordato sui servizi di sicurezza privati» della **CDCGP** (nella versione del 29 settembre 2009). Inoltre, nell'interesse della certezza del diritto, suggerisce di armonizzare, in modo ancora più preciso, le singole disposizioni di legge con le norme contenute nel progetto di concordato. Secondo il parere di **SG**, alcune disposizioni dell'ottavo titolo sono formulate in modo troppo generico e aggiunge che i Cantoni devono poter contare sul rispetto delle proprie direttive da parte della Confederazione. **OW** non respinge, in linea di principio, la delega prevista dei compiti, a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti legali (interesse pubblico, base legale formale, proporzionalità); ciononostante ne sottolinea la problematicità nell'ottica del ruolo delle istituzioni. L'**USAM** accoglie con scetticismo il trasferimento dei compiti di polizia.

*Pareri contrari:*

I pareri negativi in merito all'ottavo titolo richiamano innanzitutto l'attenzione sull'incompatibilità della delega dei compiti ai privati con il monopolio del potere statale.

**FR, NE, VD, VS, ACPGS**<sup>20</sup>, **Travail.Suisse** e l'**FSFP** esprimono un parere negativo di fondo in merito all'ottavo titolo. **Travail.Suisse** e l'**FSFP**, in particolare, chiedono la creazione di una legge federale autonoma sull'impiego di società di sicurezza private che sia vincolante anche per i Cantoni e i Comuni. **GE** è molto scettico sull'ottavo titolo a causa della problematica del monopolio del potere statale. **Amnesty Int.** rileva nell'impiego di società di sicurezza più lati negativi che positivi, motivo per cui ritiene che il loro impiego debba essere limitato a un settore circoscritto. Il **GSsE** respinge, in linea generale, la delega dei compiti di sicurezza alle società private. Qualora infatti una tale delega dovesse rivelarsi indispensabile, occorrerebbe, a sua detta, garantire a livello di legge un controllo statale sufficiente di queste società, cosa che non avviene nel presente avamprogetto.

### **3.9.2 Art. 91 (Oggetto e campo d'applicazione)**

Secondo **Travail.Suisse**, la LCPol non può limitarsi a fissare delle «condizioni minime», aprendo così la strada a una privatizzazione parziale dei compiti di polizia dello Stato. Dovrebbe piuttosto provvedere a disciplinare tutti gli aspetti necessari. Per lo stesso motivo, **FR** si rammarica che le disposizioni dell'ottavo titolo si limitino a stabilire le condizioni iniziali richieste alle società di sicurezza per la delega dei compiti da parte della Confederazione, senza, invece, sancire (ad eccezione dell'art. 99) anche gli obblighi che sono tenute a osservare successivamente, durante l'impiego.

**Amnesty Int.** e il **GSsE** disapprovano il parere della Confederazione, secondo cui le autorità federali che impiegano una società di sicurezza non devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 95 capoverso 1, ma devono unicamente verificarne l'adempimento da parte della società di sicurezza (rapporto esplicativo, pag. 75). Secondo **Amnesty Int.** e il **GSsE**, le società verrebbero in questo modo controllate in modo insufficiente, quando invece dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi.

### **3.9.3 Art. 92 (Principio)**

#### **3.9.3.1 Osservazioni generali**

**AISS** è del parere che la disposizione dovrebbe distinguere in modo più netto tra la «delega

---

<sup>20</sup> Secondo **ACPGS**, il trasporto dei detenuti («Jail Train») dovrebbe costituire l'unica eccezione per quanto concerne la conciliabilità tra la delega di misure coercitive di polizia e il monopolio del potere statale.

di compiti di diritto pubblico» e l'impiego di una società di sicurezza, sotto la guida dell'autorità competente, limitato all'esecuzione dei compiti. La prima nozione, a differenza della seconda, necessita infatti di una base legale. **Travail.Suisse** e l'**FSFP** chiedono di aggiungere alla presente disposizione una lettera c che escluda le società di sicurezza private da tutte le attività che comportano o potrebbero comportare l'utilizzo potenziale o reale della coercizione fisica.

*Ricorso a privati in qualità di ausiliari dell'autorità incaricata di eseguire un compito di protezione:* **Amnesty Int.** e il **GSsE** non condividono il parere esposto nel rapporto esplicativo (pag. 72), secondo cui il ricorso a privati in qualità di ausiliari dell'autorità incaricata di eseguire un compito di protezione non richiederebbe alcuna base legale. Secondo il **GSsE**, infatti, tale soluzione permetterebbe di eludere le norme di legge (**GSsE**); Dal canto suo, **Amnesty Int.** sottolinea che occorre tener conto, anche in questo ambito, degli aspetti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati, richiamando inoltre l'attenzione sul pericolo di abusi nell'esecuzione dei compiti conferiti.

### 3.9.3.2 Lett. a

**AG, NE** e la **CDCGP** chiedono di modificare la lettera a nel modo seguente: «a. compiti di polizia di sicurezza *ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della presente legge*». Tale modifica consentirebbe di precisare che la lettera a non si riferisce a tutti i compiti elencati nell'articolo 2 lettera a AP-LCPol, il che sarebbe peraltro inammissibile sotto il profilo del diritto costituzionale.

### 3.9.4 Art. 93 (Identificabilità)

Il **GSsE** evidenzia diverse lacune nella presente disposizione e rinvia, a tale proposito, all'articolo 13 del progetto di concordato della **CDCGP** del 29 settembre 2009, spiegando che tale norma è più chiara. **Amnesty Int.** richiama l'attenzione sull'importanza dell'identificabilità; l'assenza di tale disposizione renderebbe, infatti, più difficile procedere a un eventuale perseguimento penale.

### 3.9.5 Art. 94 (Scambio d'informazioni)

#### 3.9.5.1 In generale

Sono otto i pareri, tutti negativi, che trattano in modo specifico questa norma:

**VD** e **VS** (che respingono in linea di principio la delega dei compiti; cfr. punto 3.9.1) escludono a priori la possibilità di trasmettere informazioni ai privati.

**OW** e l'**ACPGS** auspicano che l'articolo 94 venga integrato conformemente alla seguente argomentazione: se un'autorità federale intende trasmettere a una società di sicurezza le informazioni raccolte da un servizio (di polizia) cantonale, essa deve prendere precedentemente contatto con il servizio cantonale in questione. Tale disposizione permetterebbe di evitare, in particolare, che elementi delle indagini preliminari possano essere rivelati.

#### 3.9.5.2 Cpv. 1

**GSsE** evidenzia la necessità di precisare la nozione di «dati relativi a persone». Anche per **Travail.Suisse** e per l'**FSFP**, il capoverso 1 dovrebbe definire in modo più preciso quali informazioni possono essere trasmesse. A loro giudizio, la trasmissione di dati andrebbe consentita comunque soltanto in misura molto limitata, escludendo dati quali i profili della personalità o altre informazioni suscettibili di violare la sfera personale.

#### 3.9.5.3 Cpv. 3

L'**AISS** giudica eccessiva la scelta di trasmettere «tutte le informazioni». Ritiene, infatti, che tale disposizione potrebbe condurre a un aumento smisurato delle comunicazioni relative ai casi di minore rilevanza, il che non sarebbe nell'interesse né delle società di sicurezza né delle autorità. Esorta pertanto a riprendere la disposizione, più restrittiva, formulata nel pro-

getto di concordato della CDCGP (trasmissione in caso di «minaccia o lesione di beni giuridici importanti»).

#### 3.9.5.4 Cpv. 4

Il **GSsE** constata che la presente disposizione si limita a stabilire come le società di sicurezza private debbano gestire i dati ricevuti dalle autorità federali; a suo giudizio, non è chiaro se la disposizione sia applicabile anche ai dati raccolti direttamente dalle società di sicurezza.

### 3.9.6 Art. 95 (Condizioni)

#### 3.9.6.1 In generale

Secondo **Amnesty Int.** e il **GSsE**, le singole condizioni contrattuali sono, in linea di massima, troppo generiche e imprecise. Inoltre, tale disposizione concederebbe alle autorità competenti un ampio margine discrezionale. Secondo le due organizzazioni una normativa chiara richiederebbe, invece, un catalogo in cui siano elencate in modo esplicito le condizioni per l'autorizzazione, sul modello di quello riportato nell'articolo 5 del progetto di concordato della CDCGP del 29 settembre 2009.

**BE** e il **GSsE** deplorano l'assenza di disposizioni penali relative ai casi in cui non vengano adempiute le condizioni previste dall'articolo 95 o vengano oltrepassate le competenze conferite.

#### 3.9.6.2 Cpv. 1

Riguardo alla *lettera a*, **Travail.Suisse** e l'**FSFP** giudicano eccessivamente vaga la formulazione «garanzie sufficienti»; secondo **Travail.Suisse**, questo punto necessita pertanto di una precisazione a livello di ordinanza. In merito alla *lettera b*, l'**FSFP** fa notare che il fatto di non essere affiliati a un'associazione professionale d'importanza nazionale non può costituire di per sé un motivo valido di esclusione. Secondo le due organizzazioni, inoltre, il controllo interno menzionato alla *lettera d* dev'essere eseguito dallo Stato e non dalla società. A tale proposito, l'**FSFP** propone d'introdurre sanzioni per ogni irregolarità. Anche il **GSsE** si esprime in favore di un controllo eseguito in modo indipendente. Per quanto concerne la *lettera e*, **Travail.Suisse** e l'**FSFP** chiedono infine di fissare l'importo massimo per la copertura dell'assicurazione di responsabilità civile.

#### 3.9.6.3 Cpv. 2

**FR** e **GE** giudicano positivamente il fatto che l'autorizzazione cantonale venga equiparata a una condizione per l'autorizzazione. A loro avviso, occorre tuttavia menzionare che le società di sicurezza private devono disporre (anche) dell'autorizzazione cantonale (o intercantonale), eventualmente richiesta dal Cantone sul cui territorio esercitano la propria attività.

Secondo **Amnesty Int.**, tale disposizione effettuerebbe una distinzione ingiustificabile tra società di sicurezza autorizzate dai Cantoni e società di sicurezza incaricate dalla Confederazione. Infatti, equiparando i requisiti cantonali per l'autorizzazione ai criteri stabiliti dalla Confederazione, le società autorizzate dai Cantoni non sarebbero tenute a soddisfare le condizioni poste dall'articolo 95 capoverso 1. A differenza delle condizioni vincolanti previste dalla LCPol, i Cantoni contemplanò, in effetti, un diverso sistema di autorizzazione. Tale divergenza rende quindi difficile valutare se le autorizzazioni cantonali siano conformi alle disposizioni del capoverso 2. Non è pertanto chiaro il motivo per cui la Confederazione non abbia previsto le stesse condizioni vincolanti anche per le società autorizzate dai Cantoni. Anche il **GSsE** ritiene che un'autorizzazione cantonale non sia sufficiente. Essa non dispensa la Confederazione dall'obbligo di verificare, in modo dettagliato e conforme al mandato, se le condizioni richieste sono state adempiute.

### 3.9.7 Art. 96 (Deroghe)

I quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito sulla pre-

sente norma (**Amnesty Int.**, **GSsE**, **Travail.Suisse** e **FSFP**), l'hanno respinta:

essi ritengono errato prevedere deroghe alle condizioni, già di per se poco rigorose, di cui all'articolo 95. Per tale ragione, chiedono che l'articolo 96 venga soppresso. Per loro natura gli interventi di polizia di sicurezza all'estero richiedono un'attenta sorveglianza da parte della Confederazione. Infine, in mancanza di risorse della Confederazione o di personale privato qualificato per garantire la sicurezza, è preferibile trarne le necessarie conseguenze e rinunciare all'impegno previsto.

### 3.9.8 Art. 97 (Impiego della coercizione e di misure di polizia)

#### 3.9.8.1 In generale

Nelle osservazioni generali sull'ottavo titolo (cfr. *supra*, *punto 3.9.1*) è stata già affrontata la questione della compatibilità tra la delega a privati della coercizione e delle misure di polizia e il monopolio del potere statale. Tale questione interessa anche gli articoli 97-99.

Tutti i partecipanti alla consultazione che hanno trattato in modo specifico l'articolo 97 hanno espresso un parere *critico o negativo*:

**BE**, il **PES**, **GDS/dirittifondamentali.ch** e l'**USAM** respingono la scelta di delegare alle società di sicurezza private i poteri coercitivi di polizia. **GE** è del parere che tale delega debba restare un'eccezione e rispondere a un interesse pubblico. Il personale di sicurezza privato potrebbe tutt'al più essere autorizzato ad applicare misure di coercizione sotto la vigilanza della polizia.

**Travail.Suisse** e l'**SFP** giudicano inammissibile l'esercizio della coercizione di polizia da parte di società di sicurezza private. Chiedono pertanto di sopprimere la disposizione o, in alternativa, di menzionare che la coercizione di polizia può essere utilizzata soltanto in caso di legittima difesa e di stato di necessità.

#### 3.9.8.2 Cpv. 1

Per **FR** e **GE**, propongono la delega di misure minori (controlli dell'identità, perquisizioni, sequestro di armi o di oggetti pericolosi, fermo di breve durata), ma unicamente in occasione di controlli d'accesso.

#### 3.9.8.3 Cpv. 2

Il **PES** e **GDS/dirittifondamentali.ch** sono contrari a delegare i poteri coercitivi ai sensi della LCoe a società di sicurezza private incaricate dalla Confederazione dell'esecuzione di compiti di protezione e sorveglianza. Il **PS** ritiene che la delega di competenze ufficiali in materia di compiti di polizia di sicurezza a privati sia disciplinata in modo assolutamente insufficiente.

**LU** e l'**AISS** chiedono di specificare meglio il rinvio alla LCoe. Anche per **SwissBanking**, la disposizione in questione non soddisfa il principio di determinatezza (requisiti posti a una base legale per i casi di grave ingerenza nei diritti fondamentali). Secondo l'associazione, non è infatti chiaro cosa vogliano dire concretamente le espressioni «per adempiere i compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge» e «nell'ambito del diritto di polizia». **SwissBanking** giudica in ogni caso inammissibile che una società di sicurezza possa partecipare a una perquisizione domiciliare. Anche **Amnesty Int.** si rammarica che nella legge e nel rapporto esplicativo non sia stato chiarito il significato dell'espressione «nell'ambito del diritto di polizia». **ZH** suggerisce di cambiare l'impostazione della frase, affinché sia più chiaro che la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della LCoe sono ammesse soltanto nel quadro dell'esercizio del diritto di polizia.

### 3.9.9 Art. 98 (Contenuto del contratto)

**Travail.Suisse** e l'**FSFP** sono contrari alla delega della coercizione di polizia a società di sicurezza private (cfr. *supra*, *punto 3.9.1*) e chiedono pertanto la soppressione dei *capoversi 1* e *2*. Nel restante *capoverso 3* andrebbe specificato che il ricorso alla coercizione di polizia non è autorizzato, salvo in casi di legittima difesa e di stato di necessità ai sensi del CP.

L'**AISS** solleva dei dubbi sulla possibilità di regolamentare a priori nel contratto il ricorso alla coercizione e alle misure di polizia, dato che l'eventuale necessità e le modalità di utilizzo della coercizione dipendono dall'evolversi dell'intervento. Per tale ragione, ritiene che la norma debba limitarsi a rimandare all'articolo 9 LCoe.

**Amnesty Int.** e il **GSsE** chiedono che i contratti stipulati con le società di sicurezza prevedano, in caso di inadempienza, non soltanto una clausola penale, come stabilito dall'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sull'impiego di società di sicurezza private (OISS; RS 124), ma anche la possibilità di disdire il contratto, soprattutto nei casi più gravi.

### **3.9.10 Art. 99 (Legittima difesa e stato di necessità)**

Secondo **LU**, è possibile sopprimere l'articolo 99, visto che l'articolo 4 LCoe contiene già una riserva relativa alla legittima difesa e allo stato di necessità.

**FR** e **GE** giudicano, per contro, insufficiente la presente disposizione, in quanto essa non disciplina gli obblighi che le società di sicurezza sono tenute ad osservare nel quadro dell'adempimento dei propri compiti. Chiedono pertanto che vengano definiti tali obblighi (p. es. l'obbligo di cooperare con la polizia, di osservare le disposizioni impartite da quest'ultima, di segnalare i reati, come pure gli obblighi delle società di sicurezza in relazione all'osservanza delle disposizioni in materia di porto non visibile di armi). Sostengono inoltre che in assenza di disposizioni chiare a livello federale, sia applicabile il diritto cantonale in virtù del principio di territorialità.

### **3.9.11 Art. 100 (Segnalazione al servizio cantonale d'abilitazione)**

Per **SG**, l'autorità federale dovrebbe essere tenuta, e non soltanto autorizzata, a segnalare le infrazioni commesse dalle società di sicurezza. La necessità d'introdurre un obbligo in tal senso è condivisa anche da **Amnesty Int.**, dal **GSsE** nonché da **FR** e **GE**. **FR** e **GE** sono inoltre dell'avviso che i Cantoni che hanno concesso un'autorizzazione a una società di sicurezza devono essere informati, se la Confederazione delega dei compiti a quest'ultima.

Secondo l'**FSFP**, l'articolo 100 mostra chiaramente la necessità di creare una legge federale che obblighi i Cantoni e i Comuni ad armonizzare le proprie disposizioni in quest'ambito. Ciò permetterebbe di registrare in una banca dati centrale le infrazioni commesse dalle società di sicurezza.

### **3.9.12 Art. 101 (Controllo)**

**Amnesty Int.**, il **GSsE**, **Travail.Suisse** e l'**FSFP** considerano la formulazione («un insieme di strumenti adeguati») troppo imprecisa. A loro giudizio, occorre inoltre allestire una lista delle sanzioni. Infatti, dato che si parla di controlli, è necessario che vengano menzionate anche le disposizioni penali applicabili in caso di eventuali infrazioni. Auspicano anche che, per i casi d'inadempimento del contratto sia prevista non soltanto una clausola penale (rapporto esplicativo, pag. 78), ma anche il ritiro (**Amnesty Int.**) o la revoca (**GSsE**) dell'autorizzazione all'intervento. Occorrerebbe infine definire nella legge in modo concreto l'insieme di strumenti e descrivere in modo più dettagliato la procedura di controllo.

## **3.10 Osservazioni sul nono titolo (Aiuti finanziari e indennità) / Art. 102**

### **Art. 102 (Aiuti finanziari e indennità)**

**AG**, **FR**, **JU**, **CDCGP** e **CCPCS** accolgono favorevolmente l'articolo 102. Tale disposizione costituirebbe infatti una base legale formale per concedere indennità ai Cantoni, nel quadro dell'adempimento di compiti di protezione o in caso di avvenimenti straordinari, nonché per fornire aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia.

Riguardo al *capoverso* 2, la **CCPCS** e lo stesso **ISP** sottolineano l'importanza degli aiuti finanziari concessi all'**ISP** dalla Confederazione.

Per quanto concerne, invece, il *capoverso* 3, l'**UDC** esprime un parere nettamente contrario in merito alla possibilità di accordare aiuti finanziari e indennità anche ad «altre organizzazioni internazionali di polizia», oltre a Interpol.

### **3.11 Osservazioni sul decimo titolo (Protezione dei dati e protezione giuridica)**

#### **3.11.1 Art. 103 (Obbligo di documentare)**

L'**FSA** sottolinea la grande importanza attribuita all'obbligo di documentazione, soprattutto alla luce del trattamento dei dati nei sistemi d'informazione di polizia. **LU** chiede che vengano forniti dettagli in merito alla gestione, al controllo e alla sorveglianza delle attività di polizia documentate, in particolare nel settore dei compiti di polizia giudiziaria di cui agli articoli 12 e seguenti LCPol.

#### **3.11.2 Art. 104 (Protezione dei dati)**

**GR, SO** e **Privatim (+ BS + PS)** giudicano incompleta la presente disposizione. A loro giudizio, essa dichiara infatti applicabile unicamente la legislazione federale in materia di protezione dei dati, nonostante il trattamento dei dati da parte di un'autorità cantonale sia soggetto alla legislazione cantonale pertinente. Pertanto chiedono di modificare l'articolo 104. **FR** richiama l'attenzione sul fatto che ogni trattamento dei dati personali dev'essere assoggettato alla legislazione in materia di protezione dei dati sia della Confederazione sia dei Cantoni.

### **3.12 Osservazioni sull'allegato 3, Modifica del diritto vigente**

#### **3.12.1 CPP**

##### **3.12.1.1 Art. 286a (Delimitazione rispetto ad altre misure di ricerca e d'indagine)**

**GR, LU, ZH, la CAIS, la SSDP** e l'**UCS** giudicano positivamente la modifica proposta del CPP. La nuova disposizione chiarisce che i contatti mirati allacciati da un agente di polizia con una persona oggetto di un'indagine, ricorrendo a un semplice inganno sull'identità e rinunciando invece a instaurare un rapporto particolare di fiducia, non sono soggetti alle disposizioni speciali sulle inchieste mascherate.

Anche **SZ** e l'**ACPGS** sono favorevoli a tale disposizione. Essi invitano tuttavia a non interpretare tale norma in modo erroneo, escludendo il ricorso alle inchieste mascherate di polizia al di fuori di un procedimento penale e quindi intervenendo in un ambito di competenza cantonale (sovranità cantonale).

##### **3.12.1.2 Art. 288 (Identità fittizia e garanzia dell'anonimato)**

L'**SSDP** e l'**UCS** valutano positivamente il fatto che possa essere assegnata un'identità fittizia anche alle persone di contatto. A loro avviso, questa modifica risponde a esigenze pratiche.

L'**FSFP**, pur giudicando accettabile, da un punto di vista operativo, la normativa di cui al *capoverso* 2 (mantenimento dell'identità fittizia quando si è chiamati a deporre nell'ambito di un procedimento giudiziario come testimoni o persone informate sui fatti), esprime dei dubbi sulla possibilità di applicarla a tutti i procedimenti giudiziari. Chiede pertanto di modificare la presente disposizione, aggiungendo che sono fatti salvi i procedimenti giudiziari volti a sanzionare i reati elencati nell'allegato 1 AP-LCPol.

#### **3.12.2 CP: Art. 285 n. 1<sup>bis</sup> (Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)**

**ZH** accoglie favorevolmente questa nuova disposizione. Chiede tuttavia di estendere il gruppo delle persone potenzialmente minacciate anche ai membri dei parlamenti e dei governi cantonali nonché dei tribunali cantonali superiori, dato che anch'essi sono esposti alle mede-

sime minacce. Anche la **CAIS** esprime un parere critico sulla definizione delle persone a cui è accordata protezione, in particolare in merito all'esclusione dei pubblici ufficiali cantonali. Infine, osserva che dalla documentazione relativa all'avamprogetto non si evince la necessità di una modifica legislativa.

**Travail.Suisse** e l'**FSFP** chiedono, in via generale e senza riferirsi direttamente al nuovo numero 1<sup>bis</sup> che si propone di inserire nel Codice penale, un inasprimento delle sanzioni previste per i casi di violenza perpetrata nei confronti delle autorità e dei funzionari. Propongono pertanto un aumento della pena minima prevista e un suo raddoppio, in caso di recidiva.

### 3.12.3 LCoe

#### 3.12.3.1 Art. 2 capoverso 2

*Let. a:* il **GSsE** e la **SSDP** sono contrari a una delega di compiti e competenze di polizia di sicurezza agli organi militari che vada oltre il diritto vigente. Secondo il **GSsE**, l'ampliamento del campo di applicazione della LCoe determinerebbe un'estensione significativa delle competenze del Servizio di sicurezza militare. Tale ipotesi è giudicata non necessaria né auspicabile nell'ottica del ruolo delle istituzioni. Per l'**SSDP** occorre evitare che vengano compiuti ulteriori passi verso la creazione di un corpo federale di polizia di sicurezza.

#### 3.12.3.2 Art. 6 lett. a<sup>bis</sup>, c, c<sup>bis</sup>

Secondo **BL**, è necessario che negli articoli 19 e seguenti LCoe venga disciplinato in modo specifico e più preciso il nuovo strumento di polizia relativo all'accesso a proprietà private e alla perquisizione di locali (modifica dell'art. 6 lett. c LCoe). Occorre infatti maggiore concretezza ad esempio per quanto riguarda l'obiettivo legittimo, il ricorso a persone autorizzate nonché gli obblighi di comunicazione.

L'**FSFP** ribadisce la propria contrarietà a una delega a società di sicurezza private di misure coercitive di polizia (cfr. supra, *punti 3.9.1 e 3.9.8.1*). In particolare, sostiene che la perquisizione di locali e di veicoli non deve assolutamente essere affidata a persone non facenti parte di un'autorità (l'**FSFP** estende questa limitazione anche all'**art. 20a**).

#### 3.12.3.3 Art. 19a (Allontanamento e tenuta a distanza)

**SO** rileva che la tenuta a distanza, diversamente dall'allontanamento, non può essere pronunciata senza formalità, sottolineando che essa presuppone una decisione impugnabile. **SO** chiede, in via generale, di formulare questa disposizione in modo più preciso (in particolare per quanto concerne le condizioni e la durata massima).

L'**USAM** esprime il proprio scetticismo nei confronti dell'adozione di questo strumento, sottolineando che occorre evitare d'intaccare la libertà di riunione dei cittadini in occasione delle dimostrazioni politiche.

#### 3.12.3.4 Art. 20a (Perquisizione di veicoli e altre cose mobili)

L'**FSFP** chiede di sopprimere la presente norma, in quanto si tratta di una misura di polizia che non può essere adottata da persone non facenti parte di un'autorità.

### 3.12.4 Legge sul riciclaggio di denaro

#### Art. 35 capoverso 1 (soppressione del diritto d'accesso indiretto)

**SwissBanking** condivide le preoccupazioni espresse dal Consiglio federale in merito alle possibili ripercussioni negative che l'introduzione del diritto d'accesso diretto potrebbe avere sulla procedura penale (difficoltà di mantenere il segreto su un procedimento penale in corso; rapporto esplicativo, pag. 91). **SwissBanking** ritiene che chiunque dovesse apprendere, a seguito di una richiesta, di essere registrato nella banca dati GEWA tenderà a rivolgersi alla banca. L'intermediario finanziario, che ha trasmesso la comunicazione in base a un sospetto di riciclaggio di denaro, sarà così chiamato a confrontarsi con una situazione difficile e con oneri considerevoli.

### 3.13 Invito a elaborare nuove disposizioni

*Legge sulla circolazione stradale:*

**BE** e l'**ACPGS** sottolineano l'incertezza giuridica, soprattutto dall'entrata in vigore dell'articolo 14 CP (atto permesso dalla legge), in merito alle violazioni della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) commesse su strada dalle unità d'osservazione (la maggior parte dei casi concerne l'eccesso di velocità). Si chiede di cercare una soluzione a livello nazionale, in modo da garantire l'auspicata certezza del diritto. L'ACPGS ha elaborato una proposta normativa concreta in questo senso.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> L'ACPGS chiede di aggiungere all'articolo 100 LCStr (Punibilità) il seguente capoverso 5: «Nei viaggi di osservazione, il conducente di un veicolo civetta della polizia che ha usato la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione».